

CV.

## TORNATA DI SABATO 4 GIUGNO 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il deputato Taverna presenta la relazione sopra disegni di legge per maggiori spese sul bilancio del Ministero della guerra 1885-86. — Il deputato De Zerbi presenta la relazione sul disegno di legge per proroga di alcune disposizioni della legge di risanamento di Napoli. — Il deputato Cadolini presenta la relazione sul disegno di legge di maggiori spese per il bilancio del tesoro nell'esercizio 1885-86. — Il deputato Arcoleo presenta la relazione sul bilancio della pubblica istruzione, e due relazioni per maggiori spese sugli esercizi 1884-85 e 1885-86. — Il deputato Gandolfi presenta la relazione intorno al disegno di legge: Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marineria. — Osservazioni del deputato Pavese sull'ordine dei lavori parlamentari e risposta del presidente. — Discussione sullo stato di previsione del Ministero della marineria — Osservazioni dei deputati Rossi, Maldini e del ministro della marineria — Approvansi i primi 13 capitoli — Sul capitolo 14 parlano i deputati Randaccio e Maldini, il relatore deputato Vigna ed il ministro — Approvansi i capitoli dal 14 all'ultimo, il totale della spesa e l'articolo del disegno di legge. — Nella discussione generale dei disegni di legge relativi a maggiori spese per gli esercizi 1884-85 1885-86 parlano il ministro delle finanze, i deputati Sonnino, Giolitti, Cadolini, Morelli ed il relatore deputato Buttini — Approvansi quindi i 6 disegni di legge per maggiori spese sui bilanci 1884-85 e 1885-86 dei Ministeri di grazia e giustizia, di agricoltura e commercio e dell'interno — Il presidente annuncia il risultamento della votazione a squittinio segreto sul bilancio del Ministero della guerra. — Discussione del disegno di legge: controversie doganali e modificazioni al repertorio della tariffa doganale — Discorsi del deputato Colombo e del relatore deputato Picardi. — Il presidente annuncia una interrogazione al ministro delle finanze, dei deputati Pavese, Mussi, Cagnola e Marcora circa la attivazione del nuovo censo nella provincia di Milano — Risposta del ministro delle finanze.*

La seduta comincia alle ore 2,30 pomeridiane. **Quartieri**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

**Petizione.**

3972. Il sindaco di Genova si associa al ricorso della Camera di commercio della stessa città, perchè la riduzione di tariffa pel trasporto ferroviario dei cereali dal porto di Venezia al confine Svizzero sia estesa a tutti gli altri porti d'Italia.

**Osservazioni del deputato Pavese sui lavori di una Commissione parlamentare.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavese.

**Pavese.** Desidererei di sapere dalla cortesia dell'onorevole presidente a che punto si trovino i lavori della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge: Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi.

Ed, in ogni caso, pregherei l'onorevole presi-

deute di volere interporre la sua autorità perchè questi lavori siano accelerati.

**Presidente.** Onorevole Pavesi, io non sono in condizione di dirle a qual punto si trovino i lavori della Commissione, della quale Ella ha fatto cenno. Tanto più che l'onorevole Trompeo, che è presidente di quella Commissione è ancora infermo, e l'onorevole Campi, che ne è segretario, è ora assente. Ma io non mancherò di far sollecitazioni a chi di dovere affinchè il desiderio dell'onorevole Pavesi possa esser soddisfatto e la relazione su quel disegno di legge esser presentata alla Camera prima che cessino i lavori parlamentari.

### Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Taverna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Taverna.** A nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero della guerra.

Ed a nome della stessa Commissione mi onoro pure di presentare la relazione sul disegno di legge per maggiori spese nello stesso bilancio per l'esercizio 1885-86.

**Presidente.** Queste due relazioni saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole De Zerbi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**De Zerbi.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: "Proroga alla legge per il risanamento di Napoli."

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Cadolini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Cadolini.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per maggiori spese del bilancio del Tesoro nell'esercizio 1885-86.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra nell'esercizio 1887-88.*

Si proceda alla chiama.

*Quartieri, segretario, fa la chiama.*

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte.

### Discussione sullo stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio 1887-88.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: *Discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1887-88.*

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.

**Rossi.** Permetta la Camera che io entri in questa discussione generale per fare alcune osservazioni relativamente a questo bilancio. E siccome riconosco la mia poca autorità e la mia nessuna arte oratoria, procurerò di essere il più conciso possibile.

Non entrerò a parlare delle questioni sulle navi perchè ormai se ne è parlato assai diffusamente; ed il ministro della marina ci ha dato in certo modo la certezza che presto noi avremo un buon nucleo di navi di prima classe, le quali potranno essere considerate come la spina dorsale del nostro naviglio.

La scienza marittima e navale, dacchè in questo Parlamento fu trattata la gravissima questione delle grandi o delle piccole navi, ha fatto tali progressi che oggigiorno le navi minori, del tipo *Bausan* e affini, le quali costano un quinto delle grandi navi, possono in poco tempo essere costruite anche nei cantieri che sono sulle nostre coste.

Mi compiaccio che l'onorevole ministro per la marineria rivolga specialmente le sue cure ed il suo pensiero alla costruzione di queste navi, le quali possono in breve tempo soddisfare al desiderio di ogni buon italiano di averne, cioè, un numero sufficiente per proteggere le nostre coste. Queste navi di ultimo modello, offrono il gran vantaggio di poter assumere in qualsiasi circostanza una azione offensiva e difensiva contro navi anche maggiori; ed io credo che il motivo che induce un comandante a compiere atti, che portano alla vittoria, non dipendano da altro che dalla confidenza che egli ha della bontà della propria nave, e del suo equipaggio.

Poichè sono in questo argomento, farò una raccomandazione al ministro per la marineria; raccomandazione già fatta pochi giorni or sono dal l'onorevole Albini; e per la quale il ministro, riconoscendone la gravità, dette assicurazioni che avrebbe certamente provvedute.

Io che pur conosco l'onorevole ministro per la marineria, l'amore che ha sempre dimostrato per essa, credo di dover fare di nuovo questa raccomandazione, perchè convien pensare di rendere

solleciti il più possibile gli approvvigionamenti di carbone, e spedita la maniera di imbarcarlo sulle navi.

Egli che tanto ha cooperato alla costruzione di queste nostre grandi navi maggiori e minori, sa meglio di noi quanta importanza abbia, specialmente in tempo di guerra, la sollecitudine di imbarcare il carbone, tenendo inutile per il minor tempo possibile, una parte della nostra flotta.

Ma, signori, io non credo che la nostra armata serva solo a difesa delle coste; essa ha pure l'ufficio di proteggere i nostri connazionali all'estero, e di affermare nei più lontani mari l'autorità della bandiera italiana. Sono lieto che il ministro per la marineria, nel bilancio, abbia annunciato la costruzione di alcune navi per disimpegnare questo importantissimo ufficio; ufficio di civiltà e che nel mondo intero affermerà la grande importanza marittima d'Italia. Nonostante colgo l'occasione per raccomandare all'onorevole ministro che questo numero di navi sia possibilmente accresciuto.

Ciò che più particolarmente mi ha mosso a parlare in questa discussione, è stata la lettura della relazione della Commissione del bilancio.

Recentemente tutti abbiamo assistito, in questo Parlamento, alla gravissima discussione fatta per l'aumento del nostro naviglio. Tutti si sono impensieriti, più, o meno, del modo col quale le nostre coste saranno difese, e tutti, e avversari e fautori della legge presentata per una maggiore spesa occorrente per l'armata, gareggiarono nell'offrire al ministro dei milioni, che egli non domandava. In questo io vedeva appunto il pensiero di aumentare questa difesa.

Il ministro rispose che non poteva assolutamente accettare tutti questi milioni, perchè era molto impensierito per l'ingente spesa, che doveva incontrare il paese, per poter provvedere alla propria difesa marittima. E quindi egli non domandò che quanto puramente credeva indispensabile per provvedere ai servizi attuali. Oltre questo non domandò che una sola cosa, cioè che la fiducia del Parlamento non gli venisse meno e che lo secondasse nella strada che egli si era tracciata. E questa fiducia fu dimostrata con un voto solenne; e si riconobbe giusto il desiderio dell'onorevole ministro.

Un punto però v'ha, che merita attenzione. Non basta costruire delle navi; non basta avere un numeroso materiale marittimo, occorre un personale adatto.

Riguardo al materiale, con uomini competenti ed illustri si può riuscire ad ottenere un risultato come quello, che, altre volte, ottenemmo

in Italia, quando furono i primi a costruire navi sulle quali l'ingegnere si è discusso, e che la prima nazione marittima del mondo, quando furono varate, non potè fare a meno di ammirare.

Da esperti costruttori di quella nazione furono fatte lunghe discussioni, appunto temendo che il nostro *Dandolo* fosse sbagliato; e noi invece uscimmo vittoriosi dalla lotta riaffermando così il nostro grande passato marittimo. Ma bisogna pensare che tutte queste navi bisogna armarle e che questo armamento non si può fare da un giorno all'altro. Non mi impensierisco tanto per la bassa forza, perchè col saggio pensiero del ministro, so che si potrà provvedere: basta pensarci a tempo. Io stato maggiore della nostra armata invece non si può improvvisare da un giorno all'altro, e questo è il più importante; poichè è questo che dovrà condurre le navi al combattimento; queste navi che il paese ha fatto costruire con tanta spesa e fatica.

Io non sono dell'opinione di coloro che ancora credono che il personale della marineria mercantile possa dare un largo aiuto in caso di guerra alla marineria militare. Questo poteva essere quando si avevano i bastimenti a vela, o anche le fregate a vapore in legno: ma adesso non è più possibile; e credo che nessuna persona competente possa essere di un'opinione differente dalla mia. Questo personale della marineria mercantile non potrà in caso di bisogno servire che per qualche piroscampo noleggiato per trasporto di carbone o di uomini, o per qualche servizio speciale negli arsenali. Sicchè vede la Camera che assolutamente non ci si può fare assegnamento. Ora il ministro ha domandato un piccolo aumento nel corpo di stato maggiore generale dell'armata. Io aveva sott'occhi ed ho studiato, perchè mi sono occupato di questa questione, i bisogni reali dell'armata nel caso che dovessimo armare tutte le navi in tempo di guerra; ed ho visto che noi siamo al di sotto delle proposte del ministro.

E non solo siamo al disotto adesso, ma anche lo saremo nel 1890 che, se non erro, sarà presso a poco il tempo in cui il ministro ci ha promesso che l'armata nostra potrà essere in quel pieno assetto da non dover temere di potere essere inferiore a nessun'altra del mondo, almeno per potenzialità di materiale; poichè vedo che coi mezzi proposti dal ministro relativamente all'aumento del personale resteremo sempre al di sotto del bisogno che vi sarà allora. D'altra parte io non posso assolutamente, essendo coscienzioso, censurare il ministro di questo fatto. Egli si impensierisce di una questione gravissima; cioè, che non

si possono promuovere ai gradi superiori degli ufficiali senza guastare l'equilibrio generale di tutto il corpo. Egli teme di diminuire per tal modo in una maniera troppo forte il numero degli ufficiali inferiori. Già un'altra volta in Italia si ebbe questo incaglio. Se non erro fu nel 1863 o nel 1864. Si fecero per due anni consecutivi dei corsi suppletivi e si cercò per tal modo d'impinguare la coda, direi quasi, del corpo dello Stato maggiore dell'armata. Per delle ragioni che sarebbe ora troppo lungo e minuzioso accennare, questi corsi suppletivi, benchè dessero eccellenti ufficiali, pure non dettero il risultamento che si era da principio creduto di averne.

Per conseguenza oggi il ministro, non lo so di sicuro, ma credo che rifugga dall'idea di ricorrere di nuovo ai corsi suppletivi. Ad ogni modo so che egli pensa e studia (e sarò lieto di sentirne l'attestazione in questa Camera), di rifornire la base, direi, il principio di questo corpo di stato maggiore per fornire poi di ufficiali i gradi superiori dell'armata in modo che per il 1890, cioè quando il nostro assetto navale sarà quasi compiuto, noi possiamo senza timore progredire nell'aumento del personale.

La ragione per la quale la Commissione del bilancio (se non erro, perchè posso anche avere capito male) ha rifiutato in parte l'aumento che ha proposto il ministro della marina, è fondata unicamente su questo: che il Ministero aveva richiesto un aumento di ufficiali, perchè gli erano necessari, specialmente pei servizi relativi alla difesa costiera.

Ora, ripeto, posso errare, e sarei lieto di essere corretto se così fosse, ma non mi pare che la Commissione sia entrata esattamente nel concetto col quale il Ministero avea proposto questo aumento.

È vero che la legge 3 luglio 1884 autorizzò una spesa di 15 milioni per la difesa della coste, e che dinanzi alla Commissione parlamentare sta un disegno di legge per la istituzione di un corpo per la difesa costiera. Però non mi sembra che la Commissione abbia preso la questione esattamente dal suo vero punto di vista.

Siccome il Ministero aveva dato affidamento a questa Camera che, fino a tanto che la difesa costiera non potesse essere istituita, avrebbe provvisoriamente provveduto che le nostre coste non rimanessero indifese, esso è riuscito ad ottenere, con un decreto reale, che vi fosse una difesa mobile, per mezzo di navi armate e specialmente di torpediniere, che, per la loro costruzione, sono le più indicate a questo servizio di difesa costiera.

Per quanto si istituisca un corpo di difesa costiera, gli ufficiali che dovranno comandare le navi di difesa mobile, dovranno sempre appartenere al corpo della marineria navigante; perchè quelle navi possono essere destinate a coadiuvare la difesa costiera, e possono essere pure cambiate di destinazione.

Gli ufficiali adunque che potranno entrare nel servizio della difesa costiera, ed usciranno dalla posizione ausiliaria, o saranno ufficiali che verranno a quel grado per promozione ottenuta dalla bassa forza, e specialmente dai bassi ufficiali. Insomma questi ufficiali dovranno costituire un corpo scelto per la difesa costiera; ma non potranno mai comandare le torpediniere in tempo di combattimento.

Quindi credo che la sottigliezza fatta dalla Commissione del bilancio sopra questo particolare non sia direttamente nella idea che il ministro aveva avuto, quando presentò la proposta di questo piccolo aumento; aumento che era fatto solo per poter mantenere, a bordo di queste navi armate, un numero di ufficiali, che ora non si ha. Il ministro aveva posto molto semplicemente il problema, ed aveva detto: in una sola voce, tutti mi avete domandato che vi si costruissero delle navi; perchè d'altra parte, quando io vi domando un piccolissimo aumento di personale, pure assicurandovi che è il minore aumento possibile, voi me lo rifiutate?

Egli, per conseguenza, dovrebbe trovarsi nella necessità di sguarnire tutte le navi che ha adibito alla difesa costiera. In questi giorni, credo che sia stata formata un'armata di cento navi; ed è una bella cosa, per l'Italia, avere cento navi armate; ma si son dovuti togliere parecchi ufficiali da altri servizi cui erano stati designati; ed abbiamo dovuto veder partire, per imbarcarsi, perfino il segretario generale della marineria! In questo stato di cose, io domando se il Corpo dello stato maggiore dell'armata basti pei servizi necessari. Ed io dico che in caso di guerra alcune navi non potranno essere armate per mancanza di ufficiali.

Traggo da ciò una sola conseguenza; ed è che, pure avuto riguardo a quanto il ministro ha detto circa alle difficoltà che s'incontrano nel corpo della marineria; per gli avanzamenti, il ministro stesso debba mettersi seriamente nella via (e la Camera debba secondarlo) di far sì che l'effettivo dello stato maggiore dell'armata corrisponda ai bisogni delle nostre navi armate; altrimenti, avremo un naviglio inutile.

Questa è la raccomandazione che io fo; spero che il ministro possa accoglierla (*Benissimo!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

**Randaccio.** Come presidente della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge per la istituzione di un corpo della difesa costiera, io dovrei dare alla Camera alcune spiegazioni sulla questione testè sollevata dall'onorevole Rossi, e relativa alla pregiudiziale che la Commissione generale del bilancio avrebbe opposto alla proposta fatta dall'onorevole ministro della marina, per lo aumento di parecchi ufficiali.

Però riguardando questa questione direttamente il capitolo 14, io mi riservo di domandare di parlare quando verrà in discussione quel capitolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

**Brin, ministro della marina.** Io risponderò poche parole alle benevoli osservazioni fatte dall'onorevole Rossi nell'occasione della discussione del bilancio della marina per il prossimo esercizio 1887-88.

L'onorevole Rossi ha dato di nuovo uno sguardo generale all'indirizzo che, nello stato presente della scienza marittima, conviene avere in vista nella costruzione del materiale che deve comporre il nostro naviglio. Questa questione, come egli ha osservato, è stata svolta recentemente, ed ampiamente in questa Camera; e mi è parso di vedere che l'onorevole Rossi approva l'indirizzo generale che seguiamo a questo riguardo, poichè ha incoraggiato il ministro a proseguire su questa via.

Io lo ringrazio vivamente di ciò, poichè il Governo in cosa così grave ha più che mai bisogno di sentirsi sostenuto dall'opinione delle persone intelligenti nelle questioni marittime.

L'onorevole Rossi ha osservato che l'armata oltre al dovere di assicurare la difesa delle nostre coste, ha quello di proteggere i nostri commerci all'estero; ed egli ha raccomandato al ministro di tenere pure in vista questo dovere dell'armata, e di destinare un maggior numero di navi alle stazioni all'estero.

È un fatto che il Ministero si è specialmente preso pensiero della necessità della difesa del paese; e quindi ha dedicato gli scarsi mezzi di cui dispone alla creazione dell'armata destinata ad operare nel Mediterraneo.

Però a misura che le condizioni del suo bilancio sono migliorate non ha trascurato di pensare alla costruzione di navi destinate alle stazioni all'estero; ed a misura che il materiale era pronto si aumentò anche il numero di queste navi.

Nell'America meridionale abbiamo ora tre navi, e un'altra nel Pacifico, mentre prima a mala pena avevamo una nave in quei mari.

Del resto i nuovi incrociatori rapidi, la cui costruzione per la nostra mariniera è altamente approvata dall'onorevole Rossi, avranno questo vantaggio che, nel mentre costituiranno un valido elemento di forza anche come parte delle squadre, saranno utilissimi anche per le stazioni all'estero.

Di queste navi, come l'onorevole Rossi sa, ne abbiamo quattro in costruzione od in allestimento; dimodochè già in quest'anno tre di queste verranno ad arricchire il nostro naviglio, e potranno sempre più provvedere a questo desiderio dell'onorevole Rossi.

L'onorevole Rossi ha chiamato di nuovo l'attenzione del ministro sulla necessità di avere dei mezzi atti a facilitare l'approvvigionamento del carbone alle nostre navi.

La questione era già stata sollevata dall'onorevole Albini; ed io in quella occasione dichiarai alla Camera che mi davo molto pensiero di questa necessità.

Non si potrà però rimediare radicalmente alla difficoltà che abbiamo ora di far carbone rapidamente, altro che quando i lavori della Spezia (cioè i fondi destinati a costruirvi un parco da carbone con dei pontili d'imbarco) siano finiti; e ci vorrà del tempo, per la ragione che ho esposta alla Camera; che, cioè, si è dovuto costruire una scogliera e lasciarla assodare, per fare poi la spianata.

Ma sin d'ora abbiamo già organizzato i mezzi adatti con grossi galleggianti che sono capaci di trasportare ciascuno 50 tonnellate di carbone, di cui si è fatto già l'esperienza alla Spezia con la squadra, esperienze che hanno dato dei risultati molto soddisfacenti dimodochè anche in questa via abbiamo fatto dei passi.

L'onorevole Rossi poi, dopo queste considerazioni sul materiale, è venuto a parlare del personale; ed ha osservato che mentre il numero delle nostre navi aumenta tutti i giorni, e nel 1890 cominceremo ad avere un naviglio abbastanza rispettabile, non vede che il personale progredisca in ragione delle nuove esigenze del materiale.

Io consento, in questo riguardo, nella sua opinione, ed anzi se l'onorevole Rossi si è dato la pena di leggere la relazione ministeriale sul bilancio del 1887-88, avrà veduto che io ho richiamato l'attenzione della Camera sopra questa questione; vale a dire ho fatto vedere quale è il numero degli ufficiali che abbiamo, e quale è il

numero di cui avremmo bisogno per armare il nostro naviglio nel 1890. Risulta che c'è una grande deficienza di personale, e quindi partecipo alle preoccupazioni dell'onorevole Rossi.

Però, come l'onorevole Rossi ha osservato, che il personale di un corpo così tecnico, così speciale, come è quello della marina, non s'improvvisa, ci vuole del tempo. Ora noi ci siamo già trovati in un'altra epoca, come pure ha ricordato l'onorevole Rossi, in questa stessa condizione, di aver bisogno cioè di aumentare il personale della marina, e si è aumentato tutto in un tratto, facendo dei corsi suppletivi.

Ma l'onorevole Rossi conosce i gravissimi inconvenienti a cui hanno dato luogo questi corsi così numerosi, per la costituzione del corpo (inconvenienti che si sono verificati anche nell'esercito) perchè ne risultano perturbazioni gravissime nella carriera o nella compagine del corpo stesso. Quindi senza assoluta necessità io credo che si debba rifuggire da questo rimedio eroico; ond'io dichiaro che non sono disposto ad aprire questi corsi suppletivi. Per contrario ho portato tutte le mie cure ad aumentare il numero degli allievi dell'Accademia navale. E se l'onorevole Rossi guarda l'annuario della marina troverà che la deficienza attuale di ufficiali proviene appunto dal numero esiguo di allievi che si sono ammessi annualmente nell'Accademia navale. Ed in questi ultimi anni è aumentato il numero degli allievi: difatti, se egli osserva l'annuario, vedrà che mentre nel 5° corso non abbiamo che 34 allievi che usciranno quest'anno ufficiali, nel 4° ne abbiamo 41, poi si arriva a 47, poi a 51.

Cosicchè tutti gli anni noi avremo un maggior numero di ufficiali che sortirà dall'Accademia e verranno a ingrossare il corpo dello stato maggiore della marina.

Si sta ingrandendo quell'istituto in modo che nell'avvenire si potrà avere annualmente una sessantina di nuovi ufficiali dall'Accademia.

Di più, sempre allo stesso scopo di facilitare, quest'anno si sono aperti dei concorsi per l'ammissione degli allievi nel secondo e nel terzo corso dell'Accademia navale in modo che in più breve tempo possono uscire come ufficiali.

Quindi io credo che anno per anno l'inconveniente accennato dall'onorevole Rossi cesserà, e che nel 1890 noi potremo avere un numero di ufficiali bene istruiti, che avranno fatto tutti i loro corsi, e da corrispondere all'incirca ai bisogni della nostra marina.

Io spero che queste spiegazioni siano tali da assicurare l'onorevole Rossi, il quale ha molto

indevolmente richiamato l'attenzione della Camera sopra questa questione assai grave del personale della marina.

L'onorevole Rossi ha insistito poi perchè vengano ammesse le proposte di aumento nel personale degli ufficiali della marina, fatte dal Ministero e che si riferiscono al capitolo 14. Io mi riservo di trattare tale questione quando discuteremo lo stanziamento di quel capitolo e di pregare la Commissione del bilancio a riesaminare la questione per ciò che riguarda gli ufficiali che bisognerebbe aumentare, al fine di provvedere all'organizzazione del servizio della difesa costiera.

Io credo che sarà meglio, come del resto l'ha già osservato l'onorevole Randaccio, di trattare tale questione quando saremo al capitolo 14.

**Presidente.** Non facendosi altre osservazioni, passeremo alla discussione dell'articolo.

“ *Articolo unico.* — Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie al Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. ”

Ora si dà lettura dello stato di previsione annesso alla presente legge, sempre coll'avvertenza che i capitoli, su cui nessuno chiede di parlare, e relativamente ai quali non si è fatta alcuna proposta, si intendono approvati con la semplice lettura.

**Maldini.** (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Maldini.** (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare per fare una breve dichiarazione.

I miei colleghi, leggendo la relazione sul bilancio della marina, avranno trovato che intorno a parecchi capitoli la Commissione generale del bilancio si è divisa in maggioranza e minoranza; che per alcuni capitoli si è detto “ qualche commissario ”, e per taluni altri anche “ un commissario ”, essere dissenziente dal voto della maggioranza. Ora quegli che nella Commissione del bilancio ha sollevate tutte le obiezioni, desidero lo si sappia, sono stato io. E lo dichiaro perchè l'onorevole relatore nella sua relazione evidentemente, secondo l'uso, non ha fatto cenno al mio nome, come non si fanno mai nomi in relazioni parlamentari.

Non intendo oggi parlare sopra alcun capitolo, eccetto sopra il capitolo 14, pel quale mi sono trovato d'accordo con la maggioranza della Commissione; ma nel caso vi fosse discussione. Non

intendo quindi sollevare questioni; rimango qui al mio posto perchè credo che la mia assenza in questo momento sarebbe una diserzione, pronto a dare tutti quegli schiarimenti e tutte quelle spiegazioni che mi fossero richieste sui motivi per i quali io mi sono trovato in disaccordo quasi sopra tutti i capitoli del bilancio (*Bravo!*).

**Presidente.** Se niuno chiede di parlare, passeremo alla discussione dei capitoli.

(Sono approvati senza discussione i capitoli dall'1 al 13).

TITOLO I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero - Personale (Spese fisse), lire 628,719.

Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), lire 27,000.

Capitolo 3. Consiglio superiore di marina - ufficio per la preparazione alla guerra delle forze marittime - Comitato per i disegni delle navi, lire 79,400.

Capitolo 4. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta (Spesa d'ordine), lire 13,800.

Capitolo 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 82 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) *per memoria.*

Capitolo 6. Casuali, lire 105,000.

*Spese per la marina mercantile.* — Capitolo 7. Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse), lire 1,063,000.

Capitolo 8. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile o della sanità marittima, lire 90,000.

Capitolo 9. Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse), lire 18,000.

Capitolo 10. Indennità di trasferte e vacanze - Manutenzione dei galleggianti - Spese sanitarie - Spese per mobili, attrezzi, medaglie, casermaggio, periti, interpreti, operazioni di leva - Sussidi, lire 201,100.

Capitolo 11. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria), lire 80,000.

Capitolo 12. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di detta legge (Spesa obbligatoria), lire 4,676,195.

*Spese per la marina militare.* — Capitolo 13. Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento, lire 4,256,000.

Capitolo 14. Stato maggiore generale della regia marina, lire 2,246,938.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

**Randaccio.** A questo capitolo 14 l'onorevole ministro della marina ha chiesto un lieve aumento di fondi per soddisfare le competenze di sette ufficiali di vascello, i quali sarebbero destinati a novi posti istituiti nell'ordinamento della nostra difesa costiera.

La Commissione generale del bilancio, a debole maggioranza, oppose a questa proposta la pregiudiziale, dichiarando che il ministro non può addivenire alla nomina dei suddetti ufficiali, che esso dichiara essergli necessari alla difesa della costa, perchè trovasi davanti ad una Commissione parlamentare il disegno di legge n. 46 per l'istituzione appunto del corpo della difesa costiera.

Avendo io l'onore di essere presidente di quella Commissione debbo dire alla Camera la ragione per la quale essa non ha ancora potuto presentare la sua relazione.

Con quel disegno di legge trattasi di istituire un corpo speciale per la difesa costiera composto di ufficiali tratti in gran parte dal servizio attivo della regia marina, ed incaricati non solamente di provvedere alla difesa delle coste, ma di provvedere altresì al servizio tecnico degli arsenali, e degli stabilimenti militari marittimi.

La Commissione tenne parecchie sedute, ed esaminò accuratamente il disegno di legge, ma non avendo potuto a meno di sollevare la questione dell'ordinamento della bassa forza necessaria alla difesa costiera, ed avendo dovuto pure discutere la convenienza della creazione di un corpo di ufficiali, i quali col nome di *sedentari* o con altro nome fossero incaricati dei servizi militari marittimi permanenti a terra, si è trovata nella necessità di chiedere al Ministero una quantità di documenti e di imprendere studi e lavori, di concerto col Ministero stesso, i quali per essere compiuti richiesero un tempo non breve.

Intanto la Commissione esprimeva quasi unanimemente l'avviso che il servizio della difesa costiera dovesse essere affidato come in Francia, in Germania ed altrove, non ad un corpo misto di ufficiali attivi e di ufficiali sedentari, ma al Corpo di Stato maggiore generale della regia marina. Parve alla Commissione che nessun altro servizio più di questo della difesa ravvicinata delle coste si appartenesse al Corpo di stato maggiore. Trattandosi di servizio che non è certamente meno attivo di quello che il detto Corpo esercita a bordo delle navi armate.

Questo avviso venne ufficiosamente partecipato

all'onorevole ministro della marina, il quale, come ne aveva facoltà, provvide con regi decreti all'ordinamento della difesa delle nostre coste in proporzione ai mezzi di cui disponeva; ed affidò appunto questo servizio al Corpo di stato maggiore generale nella regia marina.

Ora egli chiede alla Camera i fondi necessari per pagare le competenze di sette ufficiali, che occorre di nominare in aumento al quadro organico, e che sono appunto necessari per provvedere ai posti creati con l'ordinamento della difesa costiera.

Può a questa domanda essere opposta la pregiudiziale presentata dalla maggioranza della Commissione del bilancio?

Già la minoranza di essa ha combattuto questa mozione con ottime ragioni, addotte nella relazione, alle quali io pienamente aderisco.

Soggiungerò tuttavia che mi pare evidente che, quantunque l'onorevole ministro abbia presentato alla Camera un disegno di legge per l'istituzione di un Corpo per la difesa costiera, egli abbia non solo il diritto, ma il dovere di provvedere, mentre la Commissione studia ed esamina il disegno stesso da lui presentato, ai bisogni del servizio, nei modi e con i mezzi necessari.

Del resto, di quali elementi deve esser composto il corpo della difesa costiera, dato che venisse prossimamente istituito? Non d'altri al certo che di ufficiali di vascello; dunque il ministro proponendo, e la Camera approvando il proposto aumento dei sette ufficiali, non faranno che preparare gli elementi necessari, per la formazione del nuovo corpo; e non solo questo non pregiudica, ma agevola in ogni caso l'attuazione del disegno di legge per l'istituzione del corpo della difesa costiera. Io mi propongo di riconvocare al più presto la Commissione, che mi onoro di presiedere, affinchè prenda una determinazione; intanto prego la Commissione del bilancio e la Camera di ammettere l'aumento proposto dal ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

**Brin, ministro della marina.** L'onorevole Randaccio ha fatto alla Camera una chiara esposizione della questione. Che la marina debba provvedere alla difesa delle coste, nessuno lo mette in dubbio. Come l'esercito deve difendere la frontiera terrestre, così la marina ha per sua missione essenziale di difendere le coste.

La Camera sa quanta importanza dopo la introduzione delle torpedini, si sia data in tutti i paesi marittimi alla difesa delle coste mediante

le armi subacquee, e come dappertutto si sia riorganizzato questo servizio che anticamente era adoperato solo sulle batterie di costa.

Anche da noi in questi ultimi tempi si è fatto qualche cosa.

Nel 1884 il Parlamento ha votato un fondo di 15 milioni, per acquisto e costruzione di materiale, come torpedini, torpediniere ed artiglierie, destinato alla difesa costiera.

L'onorevole Randaccio ha osservato che in tutti i paesi il servizio della difesa marittima costiera è affidata agli ufficiali di marina, in guisa che si ha un corpo unico di ufficiali sia per armare le navi come per dirigere questa difesa marittima costiera.

Però altri crede che converrebbe, per questo servizio della difesa costiera, creare un corpo speciale.

È stato presentato un disegno di legge, informato a questo concetto, disegno di cui l'onorevole Randaccio ha narrato le vicende.

La Commissione parlamentare che lo sta ora esaminando inclina a che questo servizio della difesa delle coste sia, come negli altri paesi, affidato all'ufficiale navigante.

D'altra parte siccome alcune delle opere prevedute nella legge che assegnava dei fondi per la difesa costiera sono ultimate e molto del materiale di armi subacquee è già pronto, ho pensato che non si potesse più oltre ritardare l'organizzazione del servizio della difesa costiera, ed in attesa che fosse risolta la questione se convenga o no avere un corpo speciale di ufficiali per tali servizi, io ho dovuto destinarvi degli ufficiali del corpo navigante. In tale modo però la questione resta impregiudicata, ed è a tale scopo che ho proposto nel bilancio 1887-88 un piccolo aumento di ufficiali per destinarli a questo servizio della difesa costiera.

L'onorevole Commissione del bilancio a debolissima maggioranza ha creduto di non approvare questa proposta per una questione pregiudiziale, vale a dire che non si dovessero destinare ufficiali di marina alla difesa costiera finchè non fosse definita la sorte del disegno di legge relativo alla creazione di un corpo per la difesa costiera.

Avendo così esposto i precedenti della questione, io pregherei la onorevole Commissione di riesaminare questa questione; ed io credo che se la considererà bene non vi potrà essere alcun dubbio che non si possa per nulla sollevare simile questione pregiudiziale; poichè, come dissi, la mia proposta lascia la questione impregiudicata.

D'altra parte urge che sia provveduto a que-

sto servizio essenziale della difesa costiera, talchè l'onorevole Commissione approvò le proposte fatte in questo bilancio per il personale della bassa forza destinato a questa stessa difesa; di guisa che se le mie proposte per ciò che riguarda gli ufficiali non fossero accettate, io mi troverei in questa condizione di avere cioè la bassa forza e di non potere destinarvi gli ufficiali per comandarla.

Prego quindi vivamente l'onorevole Commissione di riesaminare questa questione, perchè in quanto alla somma richiesta essa è cosa così piccola da non sollevare obiezioni.

**Presidente.** Onorevole Maldini, ha facoltà di parlare.

**Maldini.** (*Presidente della Commissione*). Dirò chiaramente come siano passate le cose in seno della Giunta generale del bilancio, poichè sono stato io quegli che ha sollevato la questione. Bisogna notare che in questo capitolo il ministro domandava due aumenti speciali di ufficiali: uno che può essere in relazione all'aumento del naviglio, e sul quale la Commissione non ha avuto alcuna obiezione da fare; l'altro aumento era richiesto per il servizio della difesa costiera. Su questo è avvenuto il dissenso nella Commissione generale.

In primo luogo credo che, anche accettando la pregiudiziale approvata dalla Commissione generale del bilancio, il servizio di questa difesa non rimanga compromesso, imperocchè si tratta di due ufficiali superiori e di 5 ufficiali tenenti di vascello.

Ora in un corpo che ha 120 ufficiali superiori e 230 tenenti di vascello, è molto facile di poter trovare questi sei o sette ufficiali per destinarli a questo servizio. Ma io lascio in disparte tale questione, la quale però per me aveva un grande effetto, inquantochè mi dava il convincimento che, anche accettando la pregiudiziale, non rimanesse compromesso menomamente quel servizio.

Ma ecco perchè io ho posto dinanzi alla Commissione del bilancio la pregiudiziale. Ricorderò quello che disse l'altro ieri il presidente della Commissione del bilancio. Noi eravamo obbligati di far sollecitamente le relazioni dei bilanci e non potevamo occuparci di organici o di movimenti di organico. Qui si trattava non di un cambiamento di organico, ma effettivamente di un nuovo ordinamento.

Questa era la prima pregiudiziale ch'era imposta alla Commissione generale del bilancio da una sua deliberazione. Ma ce n'era un'altra, e qui m'appello a tutti gli uomini che siedono da molto tempo in Parlamento, ed in specie all'au-

torità parlamentare dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Noi ci siamo trovati dinnanzi a questo fatto che ci si domandò l'aumento di questi 7 ufficiali per il servizio speciale della difesa costiera, mentre fino dal mese di giugno dello scorso anno esiste un disegno di legge trasmesso ad una Giunta parlamentare per l'esame di questa difesa costiera. A me sembrava, e sembrò anche alla maggioranza della Commissione generale del bilancio, che noi non potessimo in verun modo pregiudicare le deliberazioni di questa Commissione parlamentare. Non c'erano altri moventi.

L'onorevole Rossi parlò delle *sottigliezze* della Commissione generale del bilancio. La Commissione del bilancio non ha avuto sottigliezze, nè può averle. Esamina le questioni come lo crede, nell'interesse del paese e nell'interesse anche dei vari servizi. Ma il fatto è, o signori, che quest'oggi è venuta fuori una questione che francamente io ignorava e credo che nessun membro della Commissione generale del bilancio, eccetto forse il relatore, il quale fa parte della Commissione presieduta dall'onorevole Randaccio, conoscesse. Io so che esiste un decreto sulla difesa costiera in data 2 gennaio di questo anno, e so che esiste un disegno di legge, come ho detto, presentato l'anno scorso, disegno di legge che io disapprovo completamente mentre approvo il decreto. Per conseguenza si vede da ciò che non è per oppormi al nuovo ordinamento del servizio, che sollevai la pregiudiziale. Io ritengo che la difesa costiera non possa essere fatta che dal corpo della mariniera e non da un piccolo corpo speciale come lo propone il disegno di legge: corpo che può trovarsi di fronte a tutte le difficoltà e gli inconvenienti dei piccoli corpi che possono servire in qualche piccola mariniera ma non in una grande mariniera. Onde, in quanto all'ordinamento, e lo dissi anche in seno della Commissione, io approvo quel decreto; ne approvo almeno il concetto principale poichè vi sarà forse qualche disposizione che non approverei.

Oggi il presidente della Commissione, che esamina il disegno di legge sulla difesa costiera, ci dice che quella Giunta è andata d'accordo con l'onorevole ministro, probabilmente, m'immagino, per presentare un altro disegno di legge il quale sia nel senso pressochè dei concetti del decreto del 2 gennaio.

Io non sono padrone della maggioranza della Commissione generale del bilancio, ma stando in questi termini la questione, dopo le spiegazioni fornite dal presidente della Commissione parla-

mentare e dall'onorevole ministro, io, per conto mio, non insisto nella pregiudiziale.

**Luzzatti** (*Presidente della Commissione generale del bilancio*). Anche gli altri.

**Maldini** (*Presidente della Commissione*). Non lo so!

**Luzzatti** (*Presidente della Commissione generale del bilancio*). Glie lo dico io; li ho interrogati.

**Maldini** (*Presidente della Commissione*). Ma qui siamo in sei o sette, non siamo 36.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Vigna, relatore**. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, potrei dispensarmi dal dire alla Camera quali siano state le ragioni per le quali una forte minoranza della Giunta generale del bilancio sostenne che non fosse il caso di porre la pregiudiziale sopra questa proposta del ministro. Tuttavia devo dichiarare che queste ragioni erano precisamente quelle che ha accennato l'onorevole ministro della marina, ed alle quali ha alluso un momento fa l'onorevole Maldini, vale a dire che le proposte del Ministero non pregiudicano menomamente la legge che sta davanti alla Camera.

Con la legge 3 luglio 1884 è stata autorizzata la spesa straordinaria di 15 milioni per acquisto di materiali occorrenti per la difesa delle coste. Circa un anno dopo l'approvazione di questa legge il ministro della marina presentò un disegno di legge per il personale necessario alla difesa costiera. Quel disegno di legge che era intitolato precisamente: "Istituzione di un corpo per la difesa costiera" fu approvato dalla Camera, ma non potè esser presentato all'altro ramo del Parlamento, essendosi chiusa la Legislatura.

Perciò l'onorevole ministro lo scorso anno presentò nuovamente il disegno di legge pel personale della difesa costiera, disegno che è tuttora davanti alla Camera. Ma l'onorevole ministro, con la proposta attuale, non viene già a dirci di creare un nuovo corpo; egli lascia la questione impregiudicata; egli dice: in attesa che il Parlamento approvi quel disegno di legge, oppure dica qual'è il suo parere al riguardo, io devo intanto provvedere alla difesa dello Stato, coi mezzi che sono in mio potere, cioè col corpo, già istituito con lo stato maggiore della regia marina. Solo occorre che mi diate di questo corpo qualche ufficiale di più.

È quindi evidente che non vi può essere questione pregiudiziale. Questo era quello che sosteneva la minoranza della Commissione. Ora, dopo le leali e franche dichiarazioni dell'onorevole Maldini, dopo quanto abbiamo udito dall'onorevole

ministro e dall'onorevole Randaccio e dopochè lo stesso onorevole Maldini ha dichiarato di non insistere nel mantenimento della pregiudiziale, parmi sia inutile di prolungare ancora questa discussione.

**Brin, ministro della marina**. Chiedo di parlare. **Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Brin, ministro della marina**. Ringrazio l'onorevole Maldini, di aver desistito dalla questione pregiudiziale; e dopo ciò spero che la Camera vorrà far buon viso alla proposta del Ministero.

**Vigna, relatore**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli pure.

**Vigna, relatore**. Per due rettificazioni.

Nella relazione, sul capitolo 14, invece di *due capitani di fregata*, occorre dire: *tre capitani di fregata*. E poi, a pagina 9 della stessa relazione, là dove è detto: *dieci tenenti di vascello*, bisogna dire: *quindici tenenti di vascello*.

**Presidente**. Sta bene. Questa è una modificazione da introdursi nella relazione.

Come la Camera ha inteso l'onorevole ministro proponeva nel capitolo 14 lo stanziamento di lire 2,269,898; ma la Giunta generale del bilancio, come risulta dalla relazione, per una questione pregiudiziale, non l'aveva ammesso ed aveva proposto una riduzione; ora però la Giunta stessa recede dalla sua proposta, perciò rimane fermo lo stanziamento proposto dal Ministero, in lire 2,269,898.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Capitolo 15. *Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri ed ufficiali macchinisti)*. Il Ministero propone lire 757,326, e la Commissione lire 750,526.

L'onorevole ministro accetta?

**Brin, ministro della marina**. Accetto perchè la legge che porterebbe questi aumenti non è ancora approvata dall'altro ramo del Parlamento. La stessa osservazione debbo fare per tutte le altre riduzioni dei seguenti capitoli, che sono motivate dallo stesso fatto.

Non essendovi opposizioni, s'intenderà approvato il capitolo 15 nella somma di lire 750,526.

(La Camera approva).

Capitolo 16. *Corpo di commissariato militare marittimo*, lire 861,400.

Capitolo 17. *Corpo sanitario militare marittimo*, lire 494,138.

Capitolo 18. *Corpo reale equipaggi*, 5,950,000 lire.

Capitolo 19. Personale civico tecnico, lire 740,135.

Capitolo 20. Personale contabile, lire 269,027.

Capitolo 21. Carabinieri reali, lire 269,717. 50.

Capitolo 22. Viveri, lire 4,856,442. 99.

Capitolo 23. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione, lire 131,604. 70.

Capitolo 24. Giornate di cura o materiale di ospedale, lire 302,000.

Capitolo 25. Distinzioni onorifiche, lire 27,000.

Capitolo 26. Carbon fossile ed altri combustibili, lire 3,896,000.

Capitolo 27. Personale pel servizio dei fabbricati della regia marina, lire 192,460.

Capitolo 28. Istituti di marina, lire 430,146.50.

Capitolo 29. Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale da versarsi all'erario (Spesa d'ordine, lire 224,800.

Capitolo 30. Servizio scientifico - Personale, lire 85,900.

Capitolo 31. Servizio scientifico - Materiale, lire 175,880.

Capitolo 32. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) lire 30,000.

Capitolo 33. Noli, trasporti e missioni lire 950 mila.

Capitolo 34. Materiale per la manutenzione del naviglio esistente lire 8,700,000.

Capitolo 35. Mano d'opera per la manutenzione del naviglio esistente lire 6,166,500.

Capitolo 36. Artiglierie, armi subacquee ed armi portatili lire 7,537,500.

Capitolo 37. Conservazione dei fabbricati militari marittimi lire 2,115,000.

Capitolo 38. Riproduzione del naviglio, lire 20,000,000.

a) Continuazione dei lavori in corso:

1° Allestimento delle navi da guerra di 1ª classe, *Lauria, Moresini e Doria*;

2° Allestimento delle navi da guerra di 2ª classe, *Etna, Stromboli e Vesuvio*;

3° Allestimento delle navi da guerra di 3ª classe (cannoniere) *Volturmo e Curtatone*;

4° Allestimento delle navi da guerra di 3ª classe (incrociatori-torpedinieri) *Montebello e Montebambano*;

5° Allestimento delle navi da guerra di 3ª classe (avvisi) *Galileo ed Archimede*;

6° Costruzione ed allestimento della nave da guerra di 3ª classe (incrociatore-torpediniere) *Confienza*;

7° Costruzione delle navi da guerra di 1ª classe: *Re Umberto, Sicilia e Sardegna*;

8° Costruzione della nave da guerra di 2ª classe: *Ettore Fieramosca*.

b) Nuove costruzioni:

9° Costruzione di due navi da guerra di 2ª classe (protette);

10° Costruzione di quattro navi da guerra di 3ª classe (incrociatori-torpedinieri);

11° Costruzione di due navi da guerra di 3ª classe (cannoniere);

12° Costruzione di torpediniere di alto mare e di torpediniere costiere di varie classi;

13° Costruzione di navi sussidiarie e di uso locale;

14° Costruzione di palischermi a vapore, comuni e torpedinieri.

Capitolo 38 bis. Spese di marina relative alla colonia di Massaua, lire 4,657,428.70.

Categoria quarta. — *Partite di giro*. Capitolo 39. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative L. 2,270,441 e 42 centesimi.

TITOLO II. *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive* — *Spese generali*. — Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse), lire 116,000.

*Spese per la marina mercantile*. — Capitolo 40 bis. Impianto di un lazaretto nell'isola dell'Asinara. (*Per memoria*.)

*Spese per la marina militare*. — Capitolo 41. Costruzioni navali. Quelle indicate al capitolo n. 38. (Spesa ripartita), lire 6,000,000.

Capitolo 42. Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto. (Spesa ripartita), lire 650,000.

Capitolo 43. Costruzione di un bacino di radobbo, ecc., nell'arsenale di Spezia. (Spesa ripartita), lire 1,050,000.

Capitolo 44. Difesa delle coste (Spesa ripartita), lire 4,500,000.

Categoria seconda. — *Movimento di capitali*. — *Accensione di crediti*. — Capitolo 45. Fondo di scorta per le regie navi armate, lire 2,500,000.

RIASSUNTO. — Titolo I. *Spesa ordinaria* lire 87,592,159.81.

*Spesa straordinaria*, lire 14,816,000.

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria) lire 102,408,159.81.

Do ora nuovamente lettura dell'articolo unico del disegno di legge, a cui va annesso lo stato di previsione.

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 in conformità

dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto lunedì in principio di seduta.

### Discussione dei disegni di legge intorno a maggiori spese.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione di diversi disegni di legge intorno a maggiori spese.

Innanzitutto viene la relazione della Giunta generale del bilancio che si riferisce a tutti questi disegni di legge considerati complessivamente.

Se ne dia lettura.

**Quartieri, segretario, legge:**

La Giunta generale del bilancio, mentre ritenne a maggioranza di non poter negare il suo voto ai vari disegni di legge relativi alle maggiori spese di cui si chiese l'approvazione contemporaneamente alla presentazione dei consuntivi degli esercizi 1884-85 e 1885-86 ed incaricava perciò gli onorevoli relatori dei singoli bilanci di proporre l'approvazione, rimase preoccupata dal grave sviluppo che questo sistema delle maggiori spese, vero elemento perturbatore dell'economia dei bilanci, continuava ad offrire nei nostri esercizi finanziari contrariamente alle disposizioni ed allo spirito della nuova legge di contabilità, dalla quale appunto furono regolati i due ultimi esercizi.

In quest'ultimo biennio le maggiori spese per la competenza ascesero per il primo esercizio a . . . . . L. 18,721,728.92 e pel secondo (compreso l'assegno di lire 2,880,000 occorrente a pareggiare il bilancio della cassa militare a tutto giugno 1886, che fu oggetto del disegno di legge n. 30) a . . . . . „ 12,782,354.65 e così in tutto a . . . . . L. 31,504,083.57

delle quali dovrebbero attribuirsi alle spese obbligatorie e d'ordine nel 1° anno. . . . . L. 13,724,317.24 nel 2° „ appena . . . . . „ 4,151,427.13 e tutto il resto (circa il 43 per cento) alle spese facoltative.

Alla Giunta generale parvero gravi e rilevanti queste cifre; le parve poi specialmente grave il

fatto, lamentato in una delle speciali relazioni sulle maggiori spese del 1884-85, di capitoli di spese meramente facoltative, nei quali sarebbesi ecceduta non solo la somma concessa dal Parlamento, ma persino quella che il Governo aveva chiesta e vista ridotta; e - ritenendo, che in una materia così delicata e pericolosa non meno per la pubblica finanza che per l'esercizio del controllo parlamentare, più ancora di quanto avvenne nel passato occorra preoccuparsi di quanto potrebbe ulteriormente avvenire - credette necessario di soffermarsi a indagare le cause della costante riproduzione di tale inconveniente ed i mezzi meglio opportuni per opporre efficace argine a codesta oramai troppo solita forma di eccedenza nelle previsioni votate dal Parlamento; decise perciò di sentire innanzi tutto al riguardo l'onorevole ministro delle finanze, più interessato di ogni altro a studiare il miglior modo di difendere l'incolumità delle previsioni nelle spese, e di redigere quindi sulle risoluzioni che in seguito avrebbe adottato una separata relazione.

L'onorevole ministro senza esitazione non solo riconobbe che l'avvenuto eccesso nelle spese autorizzate in bilancio era cosa anormale, contraria alla legge di contabilità, che vuole ogni spesa preceduta dall'autorizzazione parlamentare, ma si unì tosto alla Giunta nel giudicare necessario l'opporvi rimedi seri ed efficaci, non empirici nè illusori.

Attribuì queste eccedenze all'irregolarità di funzionamento negli organi di riscontro e al fatto di non tenersi nè presso le ragionerie dei vari Ministeri, nè presso la Corte dei conti il registro degli impegni.

Comunicò alla Giunta un nuovo testo di istruzioni per le scritture elementari da tenersi dagli uffici amministrativi e dalle ragionerie delle amministrazioni centrali, contenenti appunto norme « sia per la tenuta di un registro uniforme e relativi conti partitari che dimostrino per ciascun capitolo le somme per cui vennero impegnati i fondi di competenza dell'esercizio autorizzati con la legge del bilancio e con successive leggi speciali (articolo 10 lettera a), - sia per l'ordinamento di tale registro e conti, in modo da presentare in qualunque tempo l'ammontare delle somme impegnate sul fondo di ciascun capitolo di spesa, dedotte le riduzioni avvenute nel corso dell'anno, sicchè il registro medesimo, mentre servirebbe agli uffici amministrativi per contenere gl'impegni entro il limite dei fondi approvati nei capitoli di spesa dai detti uffici rispettivamente amministrati, fosse pure di sicura norma

al capo ragioniere per apporre o rifiutare il suo visto agli atti portanti impegno sui fondi del bilancio prima di sottoporli alla registrazione della Corte dei conti (art. 13) - sia infine per il conto e riscontro di tutti gli impegni (art. 15 e succ.). »

Accennò pure all'idea di prescrivere in aggiunta alle norme attualmente seguite « che ogni decreto di tramutamento o missione fosse registrato alla Corte dei conti e che per certi capitoli di spese facoltative ogni Ministero dovesse trasmettere alla Corte un conto quadrimestrale. »

La Giunta generale fu soddisfatta delle franche e risolte dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Essa pure con lui riconosce come nelle vigenti norme di contabilità non manchino disposizioni dirette a garantire l'osservanza degli impegni nel limite dei bilanci.

Tali sono quelle precise dell'articolo 196 del vigente regolamento generale.

Ma queste norme, che avrebbero potuto essere sufficienti, se tutte le amministrazioni ordinarie delle spese avessero reso non necessario ogni ulteriore controllo ricordando e rispettando la legge di contabilità e quella dei bilanci, a nulla giovarono perchè, a causa dell'incuria degli uffici amministrativi nel trasmettere le necessarie indicazioni, non potè mai tenersi dal ragioniere generale il registro e conto degli impegni.

Potremmo ora sperare di vedere apportato un efficace rimedio al male che da tanti anni si deplora con semplici istruzioni e ritocchi di regolamento a cui, come già disse in seno alla Giunta lo stesso ministro delle finanze, alcune amministrazioni già avrebbero anticipatamente fatto poco buon viso, quando vediamo che ad esempio da vari anni la Corte dei conti si lagna sempre inutilmente nelle sue relazioni della inosservanza di quella stessa precisa disposizione di legge che prescrive « che tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, si presentino ad essa perchè vi apponga il visto e li registri? »

La Giunta generale sicuramente spera molto nell'energia che con le sue istruzioni e coi suoi atti spiegherà l'onorevole ministro delle finanze per assicurare nell'avvenire l'osservanza della legge in quanto alla limitazione delle spese: ma secondo essa occorrono, insieme con un più fermo proposito nelle amministrazioni di rispettare sempre i precetti ed i limiti della legge, nuove disposizioni legislative che completino le norme attuali e vi aggiungano le sanzioni che ora vi fanno difetto.

E qui due concetti principali si sarebbero svolti nella discussione.

Il primo riguarderebbe la diversità fra la base data all'ordinamento dei nostri bilanci fondati sulla competenza e quella data all'esercizio del controllo per parte della Corte dei conti che sarebbe tuttora un vero controllo di cassa.

Bisognerebbe perciò far sparire la lacuna che a questo riguardo offre la legge 14 agosto 1862. Occorrerebbe quindi, sempre mantenuto fermo il controllo di cassa, che è cosa costituzionalmente fondamentale, stabilire per legge che debba la Corte eseguire il controllo prendendo per base gli impegni, in modo che il controllo di cassa quasi solo più riesca il corollario di quello degli impegni.

E dovrebbero altresì togliere quell'eccezione dell'alinea dell'articolo 19 della stessa legge che, anche quando fosse, come mai lo fu, rigorosamente applicata, basterebbe da sola a rendere imperfetto il tanto necessario controllo degli impegni.

Il secondo concetto implicherebbe l'esclusione assoluta dal conto consuntivo di tutti i pagamenti fatti oltre le somme autorizzate.

Il conto consuntivo in quest'ordine d'idee dovrebbe solo dimostrare il modo con cui il Governo spese ciò che nell'orbita della legge poteva spendere.

I ministri senza la previa autorizzazione del Parlamento non devono assumere impegni: a ragione quindi le spese fatte senza autorizzazione preventiva possono riguardarsi estranee alle competenze dell'esercizio trascorso prima che dessa fosse ottenuta.

Il conto consuntivo si consideri chiuso sino dal primo giorno in cui per legge lo si deve presentare prima alla Corte dei conti e poi al Parlamento: e quindi tutte le spese non prima autorizzate si rimandino al successivo bilancio di competenza.

Lo stesso onorevole ministro delle finanze avrebbe dichiarato che, se non poteva accettare quest'ultimo concetto per le spese d'ordine e obbligatorie, era però disposto ad accostarsi in quanto alle spese facoltative; ed avrebbe più specialmente convenuto sulla necessità di chiudere la pericolosa breccia aperta dall'articolo 19 della legge 14 agosto 1862 - che esclude dall'obbligo della presentazione alla Corte dei conti « i decreti ed atti ministeriali coi quali si concedono indennità, o retribuzioni per una sola volta non eccedenti le lire 2000 » - e di organizzare con efficaci sanzioni il controllo degli impegni, assicu-

randone la registrazione prima del rilascio di qualsiasi mandato di pagamento.

È appunto come conclusione delle discussioni e delle osservazioni testè riassunte che la Giunta generale vi propone di far precedere alla discussione e votazione delle leggi speciali di maggiori spese per il 1884-85 e il 1885-86 il seguente ordine del giorno :

“ La Camera invita il Governo a studiare e presentare nella corrente Sessione proposte legislative dirette ad assicurare efficacemente il controllo degli impegni ed informate essenzialmente a questo doppio concetto, che il rendiconto consuntivo possa solo contenere il conto delle entrate e delle spese autorizzate dal Parlamento, e che la Corte dei conti eseguisca il controllo sugli impegni, e non ammetta a pagamento mandati per spese delle quali non abbia registrato e riconosciuto legittimo l'impegno. „

**Presidente.** Onorevole ministro delle finanze, la prego di esprimere l'avviso del Governo sopra l'ordine del giorno proposto dalla Commissione generale del bilancio.

**Magliani, ministro delle finanze.** La proposta contenuta nell'ordine del giorno testè letto è il risultato di studi abbastanza accurati che sono stati fatti dal Ministero d'accordo con la Commissione generale del bilancio. Si è concordemente riconosciuto che il riscontro degli impegni è deficiente principalmente perchè manca la scrittura degl'impegni presso la Corte dei conti e la scrittura stessa non è tenuta abbastanza regolarmente presso gli uffici ministeriali. Dopo uno scambio di osservazioni fra il Ministero e la Commissione generale del bilancio, siamo venuti d'accordo nel concetto espresso dall'ordine del giorno. Il Governo quindi non solo l'accetta, ma dichiara che in certo modo è opera sua.

**Sonnino.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

**Sonnino.** Mi dispiace che questa relazione sia stata distribuita oggi soltanto.

**Presidente.** È stata distribuita ieri.

**Sonnino.** Sarà stata distribuita ieri sera dimodochè i deputati non l'hanno avuta che oggi; me ne dispiace, imperocchè se ben si considera, la questione di cui si occupa l'ordine del giorno che ci viene proposto dalla Giunta, è assai grave e complessa, è questione che si dibatte da molti anni tra la Commissione del bilancio ed il Ministero: la questione cioè delle maggiori spese, e della forma con cui si possono presentare da-

vanti al Parlamento. Io prego quindi i miei colleghi di permettermi di dire qualche parola in proposito. Non sono preparato proprio sull'ordine del giorno, ma la questione è vecchia, e qualche osservazione al riguardo mi pare davvero necessaria.

Io approvo le proposte contenute nella seconda parte dell'ordine del giorno, e intese ad aumentare i mezzi di controllare gli impegni sia dalla Corte dei conti, sia dal Parlamento, sia dal ministro delle finanze di fronte agli altri ministri; ma la prima parte dell'ordine del giorno, quella che dice « che il rendiconto consuntivo possa solo contenere il conto delle entrate e delle spese autorizzate dal Parlamento » mi pare assolutamente inefficace; mi pare che lasci la questione principale assolutamente aperta, la questione cioè che si è dibattuta per varii anni nel Parlamento sulle maggiori spese.

Anche oggi il consuntivo non può comprendere che spese autorizzate; il conto consuntivo anche oggi comprende già tutte quelle maggiori spese che voi avete nelle leggi speciali ora davanti a voi; il conto consuntivo non è legale, non è documento veramente parlamentare se non quando avrete approvato tutte queste leggi speciali. Quindi l'ordine del giorno dice qui una cosa inutile, poichè le spese si autorizzano con tante forme, e tra le altre, anche con una legge speciale di maggiori spese. Con la vostra dicitura non legate l'amministrazione più di quel che non sia legata ora.

Occorre prima di tutto distinguere due questioni: quella delle maggiori spese sul conto di competenza da quella delle maggiori spese sul conto residui. Ed è questa seconda la principale e più importante questione, al punto di vista del controllo parlamentare sulle spese.

Domando scusa ai colleghi se, facendo delle questioni tecniche, vengo ad annoiare la Camera; ma, ripeto, sono questioni importanti, poichè, se non si vuole ritrovarsi ogni tanto a delle brutte sorprese, scoprendo troppo tardi i guai che, con un po' di sindacato esercitato a tempo, si sarebbero potuti evitare, bisogna organizzare i nostri conti in modo da fornire alla Commissione del bilancio e ad ogni singolo deputato che si occupi di finanza, i mezzi di seguire via via i passi del Governo, di controllarli, avvertendo il Parlamento ogni volta che si esca dalla regola. Altrimenti ci si perde in discorsi vuoti, ma praticamente non ci sarà mai modo di frenare le spese.

Oggi che cosa accade?

Il ministro presenta gli stati di previsione; e quando sono approvati, durante l'anno presenta

e prima e dopo il bilancio di assestamento dei progetti per nuove spese; il Parlamento, come di solito, li vota; e con tutto ciò quando si viene alla chiusura del conto, l'amministrazione si accorge ancora che in alcuni capitoli gli impegni presi o da prendersi sorpassano lo stanziamento del capitolo. Allora si presentano contemporaneamente al conto consuntivo alcuni progetti di maggiori spese, le cui cifre complessive sono però già comprese nel consuntivo.

Prima si presentava un solo progetto di legge di maggiori spese per tutti i Ministeri cumulativamente; ma coll'ultima legge di contabilità fu stabilito (articolo 37 della legge e 184 del regolamento) che non si potessero presentare proposte di maggiori spese se non con tante singole leggi speciali. Ma appena si venne all'applicazione della legge nel consuntivo 1884-85 il Ministero chiese di dare una interpretazione molto larga alle sue disposizioni, nel senso che si dovessero presentare altrettante proposte di legge per maggiori spese quanti sono i Ministeri, sostenendo che così sarebbe rispettata la legge e nello stesso tempo non intralciata l'amministrazione.

La Commissione del bilancio oppose a ciò, fino dall'anno scorso, che con questa interpretazione si eludeva lo scopo stesso della legge di contabilità, che è quello di impedire, o almeno moderare molto il Governo nell'impegnare maggiori spese, cioè nel sorpassare gli stanziamenti dei capitoli del bilancio. Questo scopo non si raggiungeva che con tante votazioni distinte, per ogni maggiore spesa, capitolo per capitolo. Presentando un solo progetto per ogni Ministero questo freno diventa praticamente inefficace; poichè la legge vi può comprendere maggiori spese sopra un gran numero di capitoli, di cui alcuni di una necessità indiscutibile, ed in conseguenza il Governo non sente il freno, ed il Parlamento non può esercitare un efficace controllo, col distinguere spesa per spesa.

A questo il ministro contrapponeva, che spesso è impossibile all'amministrazione di non sorpassare, sia pure di poche lire o centesimi, lo stanziamento di un capitolo, specialmente nelle spese d'ordine o obbligatorie; e che il richiedere una legge speciale per ognuna di queste piccole somme, era un eccesso ed una pedanteria; che avrebbe anche molto intralciato l'amministrazione.

Allora la Giunta precedente venne nel diviso, e ciò d'accordo col ministro, di distinguere quella che ora spesa obbligatoria o d'ordine, dalla facoltativa; perchè l'interesse che ha il Parlamento

al punto di vista dell'efficacia del suo controllo, è molto diverso nell'un ordine di spese che nell'altro. Per quel che riguarda le maggiori spese d'ordine o obbligatorie, non si tratta di approvarle o rifiutarle; è evidente che il Parlamento non può non approvarle quando sono fatte o anche solo dichiarate necessarie. L'interesse del Parlamento sta nel vederle riunite insieme, in modo che possa accorgersi a colpo d'occhio, riscontrando semplicemente le cifre in colonna, se negli stati di previsione furono appositamente assottigliati gli stanziamenti, per far tornare le cifre totali; qui dunque c'è un vero interesse per la sincerità del sindacato parlamentare che le maggiori spese d'ordine o obbligatorie sieno tutte riunite in un solo documento.

Nelle maggiori spese facoltative la cosa è diversa; qui la Camera deve aver modo facile di esaminare ciascuna distintamente, e deve aver la maggiore libertà di approvazione o di rifiuto. Il riunirne molte insieme non facilita in alcun modo il sindacato su di esse, mentre il fare tante votazioni distinte vi dà il mezzo di ammetterne alcune e di rigettarne altre; onde nasce un forte interesse nei singoli dicasteri di non esporsi a quest'alea della votazione segreta distinta, e quindi di non fare queste maggiori spese facoltative, e di contenersi entro i limiti degli stanziamenti dei capitoli del bilancio.

Quindi la Giunta del bilancio aveva proposto, e il Ministero, se ben ricordo, aveva consentito di distinguere le spese d'ordine e obbligatorie da quelle facoltative. Per le prime si sarebbe derogato alla rigorosa interpretazione della legge di contabilità ed ammesso che con un solo progetto si comprendessero gli aumenti per tutti i Ministeri e che la Camera avesse così dinnanzi agli occhi, riunite in solo documento, tutte le spese per le quali i preventivi erano stati insufficienti.

Era questo un vantaggio per la Camera, perchè poteva nei preventivi successivi meglio e più facilmente accorgersi, capitolo per capitolo, se la somma portata in preventivo era insufficiente, o se all'aumento della spesa faceva riscontro un corrispondente aumento nelle entrate.

Per le maggiori spese facoltative invece si dovevano presentare tante singole leggi speciali, e la Camera avrebbe votato tante leggi speciali quanti erano i capitoli aumentati.

In pratica, evidentemente, non si sarebbe poi votato un grandissimo numero di leggi speciali per maggiori spese facoltative, perchè i ministri si sarebbero diligentemente astenuti dal

presentarle, mettendo ogni cura a contenere la spesa entro i confini dei capitoli del bilancio.

Oltre di ciò si voleva insistere sulla massima proclamata, ma pur troppo proclamata in modo troppo vago, quando si approvò l'ultima legge di contabilità, che non dovesse, cioè, mai esservi una maggiore spesa sul conto dei residui.

Nelle relazioni della nostra Camera, questo punto non è mai stato abbastanza chiarito, ma nel Senato la questione fu più volte agitata, ed anche nella stessa relazione della Commissione permanente di finanza sulla legge di contabilità del 17 febbraio 1884, e ancora più spiccatamente nella relazione dell'onorevole Finali sulle maggiori spese dell'esercizio 1883. Non posso citare le parole precise, perchè non prevedendo questa discussione non ho avuto il tempo di far ricerca dei documenti.

Basti l'accennare come ivi il Senato dichiarasse esplicitamente che con la nuova legge di contabilità, non vi dovesse mai essere una maggiore spesa sul conto residui.

Malgrado questi voti chiari del Parlamento, il ministro nella relazione del regolamento per l'attuazione della legge di contabilità cercò compromettere la questione in senso contrario, con gli articoli 174 e 176, in cui si accenna a proposte di maggiori spese sui residui.

Il ministro ammette che il conto di un esercizio una volta chiuso, non possa più essere alterato, ma sostiene che ogni maggiore spesa relativa a quel conto si debba portare nel conto residui che va annesso ai conti degli esercizi successivi, e non nella competenza stessa degli esercizi successivi, così come ha sempre mostrato di volere il Parlamento.

Quale è l'interesse della massima proclamata dal Senato?

Questo: se il ministro intende presentare una maggiore spesa sopra il conto di un anno che stia per finire, ha interesse di non dichiararlo prima della chiusura del conto (dico, non già che lo farà, ma che ha interesse di farlo, e in questo genere di questioni dobbiamo supporre sempre che il Governo voglia peccare, poichè si tratta di stabilire i freni all'arbitrio suo, onde bisogna collocarsi, di fronte ad esso, quasi come avversari, per poter adattare il freno all'eventuale per quanto lontano pericolo di abuso, e renderne più facile l'uso alla Camera). Dicevo dunque che il ministro avrà interesse a diminuire le cifre delle presunte necessità per la liquidazione degli impegni assunti per ogni capitolo nella chiusura del conto, ossia ad assottigliare la cifra dei residui passivi dell'anno, e ciò

per chiudere il conto consuntivo in pareggio, o magari con un avanzo, che egli intanto destinerà ad uno scopo qualsiasi.

Poi, chiuso il conto in pareggio, tutti quei resti dei capitoli di quell'esercizio vanno a versarsi nel mare magno del conto residui, che accompagna la gestione dell'anno successivo.

La massa dei residui propria della gestione che si è così chiusa con cifre un po' fittizie, visto che abbiamo supposta la necessità di una maggiore spesa che non sarebbe stata dichiarata, darà poi nella liquidazione effettiva risultati molto diversi, e per spesa maggiore e forse anche per entrata minore, e quel che pareva avanzo effettivamente si converte in un disavanzo. Ma il Parlamento non se ne accorgerà mai ben distintamente, perchè esso non si può via via occupare seriamente che del conto di competenza, e le variazioni del conto complessivo dei residui, quando si ammettano le maggiori spese sui residui e non si facciano gravare sul conto di competenza, restano tutte confuse insieme e non interessano più nessuno perchè suonano come storia antica.

Se negli anni dopo, recapitolando i risultati delle varie gestioni nelle esposizioni finanziarie il ministro del Tesoro vi cita la lista degli avanzi annui, nessuno si dà pensiero di fare il faticoso riscontro anno per anno dell'avanzo risultante dal conto di quella speciale competenza con la gestione successiva dei residui che ne derivano.

Il ministro vi dice: nell'anno 1882 l'avanzo fu di tanto, e tutti restano con l'impressione che la gestione 1882 abbia effettivamente dato un avanzo; invece dal 31 dicembre 1882 in poi la gestione dei residui di quell'anno ha dimostrato che quel proclamato avanzo del 1882 effettivamente si è trasformato in un disavanzo.

Evidentemente tutto ciò toglie efficacia al nostro riscontro dell'amministrazione finanziaria.

Se voi invece vietate ogni maggiore spesa sul conto dei residui, qualunque maggiore spesa che si verifichi sopra un argomento preso di mira anche da un residuo del passato, dovrà essere riportato nel conto della competenza dell'anno in cui quell'aumento si appura. Allora l'amministrazione ha un interesse vivo e diretto di non attenuare le cifre dei residui passivi nella chiusura del conto consuntivo e di riportarle al vero, per non danneggiare le competenze dell'avvenire.

E se volesse fare questa specie di giochetto, se volesse dare questa illusione alla Camera per far tornare degli avanzi fittizi sul presente, col caricare il passato o l'avvenire, il Parlamento si

accorgerebbe ben presto dell'inganno nella chiusura dei conti successivi.

Ogni residuo dev'essere considerato, con tuttochè si tratti da noi di un bilancio di competenza, soltanto come un resto di autorizzazione. I residui sono i resti di autorizzazione che la Camera ha dato al Governo di spendere per un dato argomento. Se il Governo viene in seguito, e nella liquidazione effettiva, a spendere di più per quello stesso motivo, quel di più dovrà dopo la chiusura del conto considerarsi come una spesa che gravi sopra la competenza in corso per saldare le deficienze del passato, che non erano state prevenute e a cui non si era provveduto.

Si tenga pure questa nuova maggiore spesa in sede separata nel conto di competenza sia con una colonna speciale, sia con uno speciale articolo in ogni capitolo, ma il nuovo carico che si è scoperto deve essere sopportato dal presente, e non deve potersi nascondere o attenuare col gettarne il peso sul passato o sull'avvenire. Sta qui una delle maggiori garanzie del funzionamento efficace e pratico del sindacato parlamentare.

Se nella gestione dei residui, un capitolo mi dà delle economie, esse andranno a beneficio del conto del Tesoro, ma se la spesa cresce, dovrà il di più riportarsi alla competenza in corso come una spesa dell'oggi. Citerò un esempio. Quando noi abbiamo detto: per la transazione con l'impresa Guastalla spendiamo 11 milioni e quindi riportiamoli sui residui 1882 e precedenti, gli 11 milioni di più che abbiamo dati sono una spesa dell'oggi, un nuovo peso inaspettato che dobbiamo sopportare oggi per rimediare alla nostra imprevidenza o imprudenza del passato; e se vogliamo veramente renderci conto di quello che accade nella nostra finanza e non fare per fare noi dobbiamo caricarli sulla competenza di oggi.

Ora tutta questa questione delle maggiori spese sul conto residui non è stata assolutamente considerata dalla Giunta generale del bilancio. O se lo è stata, almeno nella relazione non se ne fa cenno e nell'ordine del giorno non se ne parla affatto. Ed a me pare che nell'esaminare questa questione delle maggiori spese, e mentre si fa un ordine del giorno della Camera che si riferisce a queste maggiori spese, il non considerare questa che è la principale questione che è stata sempre dibattuta, sarebbe un mostrare di disconoscere l'importanza. Questo per la parte dei residui.

Per la parte della competenza l'ordine del giorno della Commissione pare piuttosto inefficace. Tanto più con le spiegazioni date nella relazione. Questa

dice che le spese fatte senza autorizzazione preventiva possono riguardarsi estranee alle competenze dell'esercizio trascorso, prima che dessa autorizzazione fosse ottenuta. Ora le spese senza autorizzazione preventiva non devono poter accadere. Se oggi accadono sarà per una tolleranza, ma legalmente una spesa non si può fare nè impegnare senza autorizzazione parlamentare; se la fa il ministro, la farà sulla sua responsabilità, come può fare tante altre mai cose il Governo sulla sua responsabilità; ma non altrimenti.

Dunque, o voi, con questo, volete dire che la maggiore spesa facoltativa (perchè mi pare che qui si limiti tutto alle spese facoltative) non può farsi in nessun modo, nemmeno con la presentazione di una legge speciale di maggiore spesa alla Camera, e allora trovo che è una esagerazione, perchè ci possono essere dei casi, nei quali è assolutamente inevitabile che il Governo venga a domandare alla Camera la sanatoria di una maggiore spesa sopra un conto che si sta chiudendo e prima che la Camera possa approvarla. (*Interruzione*) Scusino, il Governo non può impegnare una spesa senza autorizzazione.

**Luzzatti.** (*Presidente della Commissione*). È questo che vogliamo impedire!

**Sonnino.** Già oggi non lo potrebbe; votate tutti gli ordini del giorno che volete non aggiungere nulla a quello che già oggi si dovrebbe fare a rigor di legge.

Il Governo non può fare una spesa, e nemmeno prendere degli impegni sulla competenza al di là degli stanziamenti; se lo fa, lo fa sulla sua responsabilità, fidando che gli approverete poi la sanatoria che vi chiede con queste leggi speciali. Volete che anche sugli impegni eserciti il controllo la Corte dei conti; ed io approvo il vostro intendimento, ma la questione non sta tutta lì.

È buono l'ordine del giorno della Giunta ma non è sufficiente.

Se voi volete inibire assolutamente ed irrevocabilmente al Governo di fare una maggiore spesa da caricarsi sopra un conto che sta per chiudere, in modo che non possa farlo nemmeno chiedendo una successiva autorizzazione parlamentare, voi proclamate una cosa che a me sembra eccessiva, oppure illusoria.

L'essenziale non sta nell'impedire le maggiori spese sul conto che sta per chiudere, quanto nel renderle impossibili sui conti già chiusi.

Se invece voi, con questo, come appare dalla relazione, volete dire che il Governo, quando riconosce inevitabile una maggiore spesa sopra

un capitolo, deve introdurla nel conto dell'anno dopo, allora invece di aumentare il controllo parlamentare, rischiate di toglierlo affatto, perchè i bilanci degli anni da venire appaiono sempre bellissimi, dacchè il mondo è mondo. Se voi credete di mettere un freno, dicendo: la maggiore spesa fatela pure, ma dovete scriverla nel bilancio dell'anno dopo, voi togliete affatto ogni freno; perchè il ministro vi sosterrà sempre che nell'anno corrente e i cui conti sono ancora aperti ci sarà un grossissimo avanzo...

**Cadolini.** Domando di parlare.

**Sonnino** ...mentre quando il ministro è obbligato a portare la maggiore spesa nella competenza del conto in cui è stata commessa e quando appunto sta per chiudere quel conto, ha evidentemente un certo interesse di non ingrossare il disavanzo apparente di quella competenza.

Dunque, per me, qui si è sopra una falsa strada. La intenzione della Giunta, evidentemente, è buona; ma non vado d'accordo con essa nella scelta dei mezzi.

La Giunta non ha considerato affatto la grossa questione: quella delle maggiori spese sul conto residui, le quali doveva vietare in modo assoluto.

Quanto alle maggiori spese sulla competenza, invece di fare una dichiarazione che a me pare assolutamente platonica: che i rendiconti consuntivi non possono contenere che le entrate e le spese autorizzate dal Parlamento (il che è già oggi); si dovevano distinguere le maggiori spese di ordine ed obbligatorie, e su quelle derogare alla legge attuale, dalle maggiori spese facoltative, e su queste mantenero assolutamente la prescrizione della legge attuale, che richiede tante singole leggi speciali e tante votazioni all'urna, quanti sono i capitoli mutati.

Questo sarebbe un freno che pochi ministri ardirebbero di violare leggermente; per non esporsi alla probabile condanna del Parlamento.

L'ordine del giorno, evidentemente, passerà: perchè oramai passa tutto; e non ispero che queste mie parole possano far sospendere il giudizio nè della Giunta, nè della Camera, nè del ministro; ma ho creduto mio dovere di far queste riserve per tener aperta la questione, e di dichiarare, fin d'ora, che, quando verranno le annunziate proposte di legge che dovranno attuare quest'ordine del giorno, per parte mia mi ci opporrò.

Ed allora mi ci potrò opporre (siccome spero che alla Camera queste leggi verranno con un po' più di preavviso; cosa che, oggi, si usa poco, anche per leggi più importanti di questa) mi ci

potrò opporre con maggiore preparazione di documenti e di cifre.

**Presidente.** Senta, onorevole Sonnino, Le deggio dichiarare che questa relazione fu distribuita due giorni fa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

**Giolitti.** (*Della Commissione*). L'onorevole Sonnino ha detto che la Commissione generale del bilancio non aveva veduto la questione grossa. Il giudicare quale argomento sia più e quale meno importante è questione di apprezzamento. Per me, in materia di spese non autorizzate dal Parlamento, il massimo risulamento che si possa ottenere è che non si facciano. E questo, come risulta dalla chiara e precisa relazione dell'onorevole Buttini, fu l'intento della Commissione generale del bilancio. Essa ha creduto suo dovere (ne faccio parte anch'io, e quindi una specie di solidarietà m'induce a parlare) di risalire all'origine vera di questo fatto altamente deplorabile di spese fatte ogni anno dal Governo senza autorizzazione del Parlamento, e senza che i Ministri incontrino ostacolo alcuno a codesta gravissima violazione della legge.

E la Commissione esaminata a fondo la questione, è giunta a questa conclusione, che vi è qualche cosa di non armonico nella nostra legislazione. E questa disarmonia, deriva dal fatto che, mentre il Parlamento vota un bilancio di competenza, cioè autorizza il Governo ad assumere impegni entro l'anno fino ad una certa somma, dall'altra parte il riscontro della Corte dei conti è organizzato come riscontro di cassa, vale a dire che tiene conto solamente dei pagamenti.

Così il Governo sfugge a qualsiasi sindacato quando assume l'impegno per la spesa; egli può fare un contratto qualunque anche per somma eccedente la spesa autorizzata, senza che la Corte dei conti possa impedirlo; esso non incontra ostacoli se non nel momento in cui deve eseguire il pagamento. Quindi ne viene la conseguenza, che il Governo assume obblighi al di là delle autorizzazioni date per legge, fa le spese senza curarsi del limite imposto sia da legge speciali, sia dalla legge del bilancio, e quando poi viene il momento del pagamento, incontra la difficoltà per parte della Corte dei conti. A me pare evidente che un sindacato il quale sorga soltanto al momento in cui si tratta di pagare non sia sufficiente. Quando la spesa è fatta si potrà biasimare il ministro ma non si può più rifiutare il pagamento. Ora siccome un Parlamento difficilmente si induce ad abbattere un ministro per questioni per lo più di indole amministrativa, ne viene che il limite segnato dal bilancio senza diffi-

coltà si oltrepassa, salvo a venire poi alla Camera a chiedere l'autorizzazione per fare un pagamento al di là di ciò che era autorizzato dal bilancio, o dalla legge speciale.

E di queste maggiori spese abbiamo avuto dolorosi esempi in specie nei lavori pubblici!

Di fronte a tali difficoltà, la Commissione del bilancio fece questo ragionamento. Poichè la legge attuale stabilisce già che le ragionerie dei Ministeri, e la Corte dei conti debbano tenere un conto degli impegni che prende il Governo, andiano un passo più in là, e stabiliamo che questo conto impegni si converta in un vero e proprio controllo, vale a dire che la Corte dei conti eserciti il suo controllo sugli impegni in modo da impedire al Governo di obbligarsi per somme eccedenti quelle autorizzate per legge.

E affinchè questo controllo sia efficace vi si aggiungerebbe la sanzione che nessun pagamento si possa dalla Corte ammettere senza che essa abbia già in precedenza riconosciuto legale l'impegno.

In altri termini ora la Corte non interviene se non quando si tratta di pagare; noi vorremmo che intervenisse prima che la spesa fosse fatta.

Impedire una spesa è cosa possibile, non parlarla quando è fatta è impossibile.

Quest'è il concetto della Commissione quanto al controllo sugli impegni.

Una volta che riuscissimo a questo, che il Governo non possa validamente obbligarsi, non possa far un contratto, non possa fare nomine d'impiego, non possa fare traslocazioni, non possa ordire insomma alcuna spesa se non entro i limiti delle somme autorizzate dal Parlamento, avremmo tenuto il risultato di non fare più le maggiori spese contro le quali tutti protestiamo; e questo ciò che anche per l'onorevole Sonnino sarebbe il massimo risultato possibile.

Che la cosa presenti qualche difficoltà ad attuarsi lo consento, e per questo si rimanda la questione a una legge speciale, ma che sia cosa inefficace ritengo che neppure egli lo creda. Egli poi si è occupato molto della questione di registrazione, di sede d'autorizzazione di queste maggiori spese. Ed io, in questo, devo dire che consento in gran parte nella sua opinione. Ma in questa con in molte altre cose è più sicuro fare un passo alla volta.

L'ordine del giorno proposto inviterebbe intanto il Governo a presentare una legge che risolva la questione della quale ho parlato finora e che ne risulti pure un'altra di grande importanza cioè la chiusura dei conti consuntivi,

Noi adesso teniamo aperti per cinque anni i conti consuntivi ai quali seguiamo ogni anno ad aggiungere nuove spese. Per tal modo, come bene notò l'onorevole Sonnino, non si sa mai in quali condizioni un esercizio si chiuderà.

Per volere una specie di perfezione teorica siamo caduti nel massimo dei disordini, cioè in una contabilità che non si capisce più.

Il sindacato parlamentare richiede conti chiari, e noi siamo ridotti a tale che non si riesce più a sapere quanto sia entrato e quanto sia stato speso in ogni esercizio. I consuntivi non si chiudono mai, e camminano di fronte come tanti esercizi aperti l'esercizio dell'anno e quelli dei cinque ultimi anni.

Con l'ordine del giorno proposto, quando noi diciamo che il conto consuntivo possa solo contenere il rendiconto delle spese autorizzate dal Parlamento, noi diciamo intanto questo, che alla chiusura dell'esercizio, il Governo deve rendere conto al Parlamento dei limiti entro i quali ha usato dell'autorizzazione avuta dal Parlamento stesso, e non può registrare nei suoi conti consuntivi neppure un centesimo di spesa la quale non sia stata già autorizzata.

Questo concetto a mio avviso contiene come implicito quello dell'onorevole Sonnino, che cioè le spese autorizzate dopo la chiusura dell'esercizio fanno parte del conto dell'esercizio successivo.

E infatti quando sorge il bisogno di una spesa maggiore di quella già autorizzata, il Governo verrà con leggi speciali a chiederne l'autorizzazione.

Dove registreremo noi tale spesa? Ecco la questione di forma che non abbiamo ancora risolta; quando verremo a risolverla mi pare che la logica ci porterà a dire che quelle somme devono far parte del conto di quell'esercizio nel quale la spesa fu legalmente fatta.

Ma, ripeto, a me par logico in questa materia provveder prima alla sostanza e poi alla forma. La sostanza sta nello impedire che la spesa si faccia senza l'autorizzazione; e non permettere che il conto consuntivo segni come fatta una spesa la quale non si poteva fare.

La questione fatta dall'onorevole Sonnino, si potrà risolvere quando discuteremo la legge che il Governo ha detto di presentare. E in tale occasione credo che mi troverò d'accordo con l'onorevole Sonnino.

Per ora lo pregherei di votare anch'egli l'ordine del giorno proposto il quale è un primo passo nel senso desiderato da lui come da me.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

**Cadolini.** Io non intendo dire che poche parole in risposta all'onorevole Sonnino, il quale sostiene che le maggiori spese si debbano registrare nella competenza dell'anno nel quale si approvano.

Ora a me sembra che la competenza dell'anno rappresenti e debba continuare a rappresentare la spesa normale. Se tra le competenze avessimo da aggiungere qualche cosa che non fosse assolutamente e rigorosamente dovuta all'annata in corso, non avremmo più un bilancio reale. Tutto ciò che è residuo e tutto ciò che è futuro non deve entrare nella competenza.

Questo per me è un principio sacrosanto, altrimenti la cifra della competenza dell'anno non ci darebbe più un criterio generale e fondato della potenza passiva del bilancio. Aggiungete tutt'al più una nuova colonna nel bilancio, ma non confondete mai colla competenza dell'anno e cioè con quella spesa che ha causa nell'anno, altre spese che concernano il passato o l'avvenire.

Non aggiungo altro, perchè voglio lasciare all'onorevole relatore il compito di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Sonnino.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Farò brevi osservazioni sulla discussione promossa dall'onorevole Sonnino.

L'onorevole Sonnino anzitutto ha fatto una questione di forma. Egli ha detto che la legge di contabilità prescrive che per autorizzare ogni singola maggiore spesa occorra uno speciale disegno di legge.

Avverto che non è la legge di contabilità che contenga questo precetto, ma bensì un ordine del giorno presentato dalla Commissione generale del bilancio, accettato dal ministro e votato da questa Camera.

Con quest'ordine del giorno fu stabilito che, per ogni autorizzazione di maggiore spesa, sia obbligatoria o di ordine, sia facoltativa, occorre uno speciale disegno di legge.

Dunque mettiamo bene in sodo che non si tratta di una legge, ma di un ordine del giorno della Camera, sebbene io consideri quest'ordine del giorno come una legge. E difatti ho procurato di ottemperarvi nel miglior modo che la pratica, e l'economia anche del lavoro amministrativo e parlamentare poteva consigliare.

D'accordo con la Commissione del bilancio si è stabilito di distinguere le spese obbligatorie dalle facoltative. Per le maggiori spese della prima

specie la Commissione è paga si presenti un disegno di legge speciale per ogni Ministero, e non per ogni spesa. E pare che l'onorevole Sonnino accetti questo sistema, di che lo ringrazio. Quanto poi alle spese facoltative, la Commissione generale del bilancio inclina ad un rigore maggiore, vale a dire, che per ciascuna singola spesa facoltativa si debba presentare un disegno di legge speciale.

Al Ministero pareva più pratico includere anche le maggiori spese facoltative in un disegno di legge speciale per ogni Ministero; perchè veramente, tranne casi eccezionali, le maggiori spese che vengono fuori al chiudersi dello esercizio, rappresentano somme tanto esigue, perfino di centesimi, quali sono le partite che derivano da liquidazioni di conti, da computi più esatti, da rettificazioni, e via discorrendo, che, per verità, il presentare per ciascuna di esse altrettante leggi speciali, può sembrare un eccesso tale, da provocare una reazione contraria nel sentimento stesso dell'Assemblea.

Ad ogni modo, io ho pregato la Commissione generale del bilancio di accettare, almeno per questa volta, la procedura adottata dal Ministero, cioè di portare in discussione alla Camera i disegni di legge complessivi per ogni Ministero, i quali ben distinguono però le maggiori spese di ordine ed obbligatorie, dalle facoltative, salvo a presentare, per l'avvenire, qualora la Camera intenda prescriverlo, tanti disegni di legge speciali, quante sono le maggiori spese facoltative; il che vorrebbe dire un duecento disegni di legge speciali. È questa una questione di ordine si può fare in un modo, o nell'altro: io credo che il riscontro parlamentare sia egualmente efficace.

Aggiungo anzi che, quando la Commissione generale del bilancio ed il Parlamento abbiano sotto gli occhi un disegno di legge speciale di maggiori spese per ogni Ministero, il loro sindacato può tornare più efficace, poichè mentre vgono il nesso di ciascuna maggiore spesa co'spettivi stanziamenti normali del bilancio, hanno il modo di fare più ampi riscontri fra diverse ere, confrontare i risultati complessivi di un'anno con quelli di un altro, avere insomma una stesi più chiara dalla quale possa desumersi un concetto vero ed esatto dell'andamento migliore o peggiore della pubblica amministrazione.

Al contrario, quando i progetti fossero distinti, mancherebbe l'insieme, ed il riscontro parlamentare diventerebbe più difficile; e bisognerebbe necessariamente che queste singole leggi fossero riferite tutte da un solo relatore per evitare il caso che uno portasse alla Camera un disegno di

legge per 20 lire, uno per cento e via di seguito. Del resto è questa, come diceva, una questione puramente di forma, sulla quale sarà facile intenderci colla Commissione generale del bilancio.

L'onorevole Sonnino però ha trattato altre questioni molto più importanti.

La più importante questione da lui messa innanzi riguarda le maggiori spese dei residui. L'onorevole Sonnino ha detto che, quando v'è una maggiore spesa imputabile ai residui, cotesta spesa debba far carico alla competenza dell'esercizio finanziario nel quale è autorizzata.

Tralascio di discutere ora a fondo questa opinione, benchè mi sarebbe facile dimostrarne gli inconvenienti pratici sotto il punto di vista del riscontro parlamentare. Ma non posso astenermi dal notare che noi abbiamo adottato come canone fondamentale il bilancio di competenza. È sopra questo concetto che è fondata la nostra legge di contabilità. Ora un bilancio di competenza non si comprenderebbe quando si dovesse confondere uno stanziamento di residui con lo stanziamento della competenza dell'anno.

Sarebbe meglio abbandonare la nostra riforma di contabilità addirittura e ritornare al bilancio di cassa. Con un bilancio di cassa s'intende bene che tutti i fatti ad esso relativi cadono nell'anno in cui la spesa è approvata: non si guarda più alla competenza, non vi è più competenza normale, non più residui, nulla!

Ma conviene fare questo passo indietro? Io credo che la contabilità finanziaria diverrebbe molto più difficile ed oscura ed invece di migliorare diventerebbe estremamente difficile ogni sindacato.

Si può cambiare sistema, poichè v'ha chi continua a credere che il sistema di un bilancio di cassa sia preferibile. Però se si cambia sistema bisogna allora cambiarlo per intero non per metà, bisogna cioè fare in modo che tutti i residui e tutte le somme accertate e non pagate al fine dell'esercizio debbano cadere, e si debbano poi riproporre come stanziamento della competenza nel successivo esercizio. Ma in tal caso che cosa avverrà? Avverrà che il resoconto di un esercizio può presentare un avanzo di 100 o 200 milioni, perchè a questa somma ascende lo sbilancio tra quanto si è eventualmente incassato o pagato, senza accorgersi se la vera competenza, cioè la somma dei diritti e degli oneri accertati e appartenenti all'esercizio, sia, o pur no in *deficit*.

Questa sarebbe la conseguenza logica del sistema di un bilancio di cassa quale è quello vagheggiato dall'onorevole Sonnino. Ora, vigendo da

noi il sistema di trasportare i residui passivi cioè le spese accertate, ma non pagate, in un conto a parte, io domando perchè le maggiori spese relative a questi residui non dovranno poi seguire la parte principale, andare a congiungersi alla gestione da cui dipendono ed a cui si riferiscono?

Ad ogni modo, siccome l'onorevole Giolitti ha riservato la questione, la riservo anch'io, perchè in questa materia non vi è niente di assoluto, e niente di apodittico. Dato che una maggioranza in questa Assemblea, si pronunciasse in favore di un bilancio di cassa, farebbe allora mestieri coordinare a tal sistema le odierne disposizioni cui s'informa la legge di contabilità dello Stato.

Ma venendo al soggetto speciale dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione generale del bilancio, ed accettato dal Ministero, io vorrei pregare l'onorevole Sonnino di volerlo considerare con maggiore benevolenza, perchè certamente quest'ordine del giorno ed i provvedimenti che ne deriveranno, condurranno ad un vero ed efficace freno alle maggiori spese.

Io comincio dal dichiarare che mentre le maggiori spese di carattere obbligatorio sono una necessità imprescindibile dei servizi pubblici, indipendenti dalla volontà del ministro, quanto alle spese facoltative non si dovrebbero verificare eccedenze; e se ciò è accaduto, lo si deve attribuire ad inesattezza di congegni e di controlli, all'inefficacia loro, od anche alla loro inosservanza.

Quindi è che nelle spese che si possono dire facoltative, come spese casuali, spese d'ufficio, tramutamenti di impiegati, indennità di residenza, spese di stampa, e via dicendo, le quali debbono e possono nella debita misura essere regolate da ogni Ministero, dovrebbe essere impossibile logicamente, secondo la legge di contabilità, un eccesso di impegni.

Come si può verificare il caso che un ministro si trovi impegnato senza saperlo, e che quindi debba venire davanti alla Camera a chiederne l'autorizzazione *a posteriori*?

Si può verificare, perchè i controlli interni delle amministrazioni e quelli della Corte dei conti non hanno peranco raggiunto la desiderata perfezione: il perchè dobbiamo adoperare ogni cura per renderli meglio adatti allo scopo che noi ci proponiamo.

Prendiamo, per esempio, la Corte dei conti. Essa ha la scrittura del bilancio, colla quale esercita il controllo della cassa, e ferma il pagamento se non c'è fondo, ma non può impedire gli impegni. Quindi il controllo della Corte dei

conti, come è stato finora, è inefficace a questo scopo.

E i Ministeri? I Ministeri dovrebbero tenere la scrittura degli impegni, perchè la legge di contabilità, riformata nel 1883, espressamente prescrive che di essi si debba tener conto.

Ma la legge del 1883 è in vigore da poco tempo; ed io ho dovuto fare eseguire studi molto accurati dalla ragioneria generale, dal Consiglio dei ragionieri, ed anche dalle ragionerie speciali dei vari ministeri per riuscire allo scopo di formare un Codice di istruzioni, intese a che negli uffici amministrativi e nelle ragionerie ministeriali le scritture degli impegni siano regolarmente tenute.

Questo Codice di istruzioni è già stato fatto, ed io ebbi già a comunicarlo alla Commissione generale del bilancio. Ritengo che l'osservanza esatta di quelle istruzioni renderà impossibile un impegno al di là dei fondi stanziati in bilancio.

Infatti gli uffici amministrativi, i quali non hanno la scrittura del bilancio e non ne sono responsabili, spesso prendono impegni che diventano efficaci e pratici, senza che la ragioneria vi abbia messo il suo visto, e cioè abbia dichiarato che l'impegno si può prendere, ed è nei limiti dei fondi stanziati.

Ora invece, prescrivendosi in modo perentorio ed assoluto, che qualunque atto che porti impegno di pagamento, debba esser registrato alla ragioneria del Ministero, e portare il visto del ragioniere che ne è responsabile; che debba esser per di più comunicato alla Corte dei conti per l'obbligatoria registrazione, diventa assolutamente impossibile, salvo che la ragioneria e la Corte dei conti non facciano il loro dovere, che si impegni la spesa, al di là del fondo autorizzato.

È questo lo scopo delle istruzioni da me compilate, e comunicate alla Commissione generale del bilancio. Ma è pur mio dovere di aggiungere che esse non bastano, perchè la Corte dei conti è retta da una legge organica in cui l'onere della registrazione degli impegni non è contemplato ed il Governo non ha l'autorità di imporre alla Corte dei conti di fare un controllo diverso da quello che la sua legge istitutrice le impone di fare. Se si vuole che la riforma sia intera ed efficace, è dunque necessario un provvedimento legislativo. E perciò accettato l'ordine del giorno della Commissione, che invita il Governo a presentare proposte legislative; studiando accuratamente tutte le varie parti della questione; e presentando un disegno di legge concreto, che tolga le lacune esistenti nei controlli amministrativi della Corte dei conti e ne

renda più efficace l'azione, io credo che arriveremo allo scopo che desidera certamente anche l'onorevole Sonnino; cioè che gli impegni per maggiori spese facoltative non abbiano a verificarsi più, e che quindi cesserà il bisogno di presentare leggi complessive del genere di quelle in discussione.

Io spero che questi schiarimenti indurranno l'onorevole Sonnino a non insistere nella sua opinione, mentre io accetto l'invito di un'ampia discussione sulla materia, allorchè le proposte del Governo, in forma di disegno di legge, saranno presentate al Parlamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Buttini, relatore.** Dopo le osservazioni del mio amico Giolitti, e le spiegazioni e dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, credo di potermi limitare a rispondere con pochissime parole all'onorevole Sonnino.

È stato detto, molto esattamente, dall'onorevole Giolitti che, con questa sua proposta, la Giunta generale del bilancio soltanto aveva voluto fare un primo passo contro le maggiori spese; e non intendeva, colle idee concretate con unanime voto nel suo ordine del giorno, di affermare che non dovessero studiarsi anche altri mezzi per riuscire allo scopo al quale tutti dobbiamo mirare; quello cioè di opporre una buona volta un argine efficace all'ulteriore sviluppo di questa così pericolosa forma della pubblica spesa.

La Giunta generale considera quindi l'onorevole Sonnino intervenuto in questa discussione, non come un avversario ma bensì come un alleato animato dalle medesime intenzioni, e disposto a cooperare per riuscire meglio e più completamente ancora all'identico scopo.

La Giunta del bilancio perciò non combatte, nè respinge alcuna delle idee dell'onorevole Sonnino. Anzi, relativamente ai residui, di buon grado riconosco che si tratta di una questione grave, e meritevole di profondo studio; che si tratta certamente di una delle materie più delicate e pericolose per i nostri bilanci.

La Giunta generale non ignora le cifre a cui volle fare allusione l'onorevole Sonnino. Ricorda, per esempio, che uno degli esercizi, che fanno parte dei quattro rendiconti consuntivi, di cui fra pochi giorni la Camera si dovrà occupare, presenta il gravissimo risultato, nel conto dei residui, di una diminuzione di 13 milioni negli attivi e di un aumento al contrario di 30 milioni in quelli passivi.

In questo modo i residui potrebbero persino

considerarsi come un vero trabocchetto aperto, mi si permetta la parola, per la finanza italiana.

**Magliani, ministro delle finanze.** Questo si chiarirà.

**Buttini, relatore.** Questo argomento, già lo dissi, deve essere studiato e lo sarà certamente dalla Giunta generale.

Essa che a giorni dovrà presentare la relazione intorno ai consuntivi, potrà trovare in tale circostanza la sede opportuna per fare pure qualche proposta circa l'argomento che formò oggetto della così giudiziosa osservazione dell'onorevole Sonnino.

Per esempio, pare non solamente a me, ma credo a tutta la Giunta del bilancio che sia un po' strano il sistema di mettere insieme, in un sol fascio, tutti i residui, colla formola *residui del 1885 e retro*.

Dacchè si è inaugurato il sistema del conto di competenza, pare che i residui dei singoli esercizi, dovrebbero sempre continuare il loro corso separati gli uni dagli altri, perchè si possano così sempre seguire gli avanzi delle singole competenze alle quali appartengono.

Questo sarebbe un corollario dello stesso sistema del conto di competenza.

Se la Giunta generale avesse voluto tutto ad un tratto, in una sola volta, studiare e additare tutti i mezzi e le riforme atte a meglio e più efficacemente disciplinare la gestione della finanza pubblica, probabilmente la discussione sarebbe andata troppo per le lunghe, e forse non si sarebbe neanche potuto assicurare quel primo passo che pure crediamo utile, anzi molto utile, per la nostra finanza.

Insomma, il nostro ordine del giorno si può riassumere e concretare in questo semplice concetto: le proposte che in esso si contengono sono desse vantaggiose? Varranno ad introdurre freni e garanzie maggiori delle attuali, contro l'inservanza del limite degli impegni autorizzati dal Parlamento?

La Giunta non pretende nè vi dice che non possano essere completate, ma vi ripete soltanto che le medesime costituiscono indubbiamente un primo passo utile per salvaguardia della nostra finanza.

È certo che una buona parte degli inconvenienti lamentati relativamente alle maggiori spese fu conseguenza della mancanza del controllo e riscontro degli impegni.

Il nostro sistema di contabilità necessariamente contiene in proposito una lacuna, dappoichè quando nel 1883 si pensò a modificare la legge di con-

tabilità, non si considerò che per mantenere, anche dopo le innovazioni introdotte nella base dei bilanci, in tutta la sua necessaria efficacia il controllo della Corte dei conti, si sarebbe pure dovuto introdurre qualche modificazione anche nella legge dell'organico della stessa Corte dei conti.

Questa legge invece è ancora oggidì quale era nel 1862; si ha così un bilancio che poggia su una base, e un sistema di riscontro, che poggia sopra una base del tutto diversa.

Altra causa della lacuna lamentata riconobbe la Giunta generale essere quella dell'articolo 19 della legge del 1862 che ormai come quasi sempre succede per tutte le eccezioni delle leggi amministrative, per certi ordini di materie, divenne quasi la regola.

A tutti questi inconvenienti la Giunta generale ha ritenuto che si dovesse porre qualche riparo senza ulteriori remore. Essa è convinta che quando il registro generale degli impegni si debba tenere per tutti gli effetti e sotto le sanzioni dalla stessa legge comminate; quando più nessun impegno possa essere assunto senza essere stato registrato alla Corte; quando la Corte dei conti non solo possa, ma debba per un preciso ed assoluto precetto della legge riconoscere se un contratto od impegno qualsiasi che da un Ministero vogliasi contrarre sia contenuto nei limiti concessi dal bilancio, certe maggiori spese facoltative, che ora così abitualmente si ripetono, non avverranno assolutamente più.

Ed un complemento di questa garanzia, la Giunta generale credette trovarlo nella limitazione che vuole introdotta relativamente a ciò che unicamente dovrebbe costituire materia del rendiconto consuntivo.

Confrontate colla nostra proposta i rendiconti che ora vi stanno sott'occhio, e dite se sarebbe ancora possibile, dopo l'adozione dei concetti della Giunta, l'iscrizione delle maggiori spese tutte che si contengono nei vari capitoli di questo rendiconto.

Del resto è gran cosa che siasi cominciato dal Parlamento a richiamare con solenne forma sulla questione dell'eccesso negli impegni l'attenzione del Governo, invitandolo con un ordine del giorno da esso accettato a presentare a termine fisso un disegno di legge, informato a due abbastanza importanti concetti.

Sarà soltanto un primo passo; ma si sarà già fatto un gran passo, che faciliterà e produrrà gli altri. Accingendosi il Governo ad allestire questo disegno di legge, non potrà nemmeno dimenticare i ri-

sultati dell'attuale discussione, e le osservazioni che nel suo corso si manifestarono sui vari banchi della Camera.

Potrà quindi (e bene spero lo faccia) presentare un disegno di legge che assicuri ancor meglio la consecuzione dello scopo, e completi gli stessi criteri ai quali s'informa l'ordine del giorno che vi venne testè proposto.

Il Governo non vorrà nemmeno qui dimenticare che studiare è perfezionare.

E quando il disegno di legge sarà presentato alla Camera, io ritengo che l'opera dell'onorevole nostro collega Sonnino, già utile oggi, diventerà utilissima allora; e che, con la cooperazione di tutti, si potrà determinare una formola legislativa che riesca senza lacune e veramente soddisfacente per lo scopo che l'ha suggerita e realmente ottenere il risultato di chiudere l'era di quel sistema di continue maggiori spese che da qualche tempo non può non allarmare i contribuenti italiani (*Bene!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

**Sonnino.** Io ringrazio la Giunta dell'aver dichiarato che essa è nel fondo della questione d'accordo con me.

Ho voluto fare quelle osservazioni specialmente perchè temeva che il silenzio su molte questioni che non erano affatto considerate nell'ordine del giorno della Giunta, potesse in qualche modo comprometterne la soluzione, vista appunto la solennità eccezionale con cui si erano questa volta prese in esame tutte queste leggi di maggiori spese.

Del resto confido che la Giunta tornerà ad esaminare la questione, quando si proporrà la legge che invoca, e che essa non si terrà nemmeno troppo legata dalla precisa dicitura del suo ordine del giorno. Molto spesso in questa Camera si vota alla lesta un ordine del giorno che, mirando ad un qualche scopo specialissimo e ristretto chiede al Governo una legge. Poi quando questa viene presentata ci si accorge dei molti inconvenienti che presenta la letterale interpretazione dell'ordine del giorno, che la chiedeva; ma per coerenza, per non disdirsi, si approva una serie di disposizioni che poi producono effetti molto diversi da quelli che si desideravano.

Ora io temo che l'ordine del giorno che ci sta dinanzi, pur mirando a scopi giustissimi, in cui siamo pienamente d'accordo, non sia formulato con tutta quell'esattezza che si vorrebbe; temo che mentre è deficiente da un lato, voglia poi troppo da un altro: per esempio, anche là dove

vuol gittare sulla Corte dei conti quasi tutto l'ufficio del desiderato freno sugli impegni.

Il freno vero sugli impegni dei singoli Ministeri (si faccia quel che si vuole) lo avrà e lo dovrà avere sempre il ministro del tesoro; e non lo avrà che lui; ed a lui ne incombe tutta la responsabilità.

Non voglio ritornare ora incidentalmente sopra una questione generale, e politica, che riguardi l'attuale ministro del tesoro; ma, dico il vero: quando si legge in alcune relazioni ufficiali, come in due presentate recentemente, che il Governo fa delle indagini, che esso ha nominato, direi quasi, una Commissione d'inchiesta, per ricercare quali siano gli impegni già presi per l'anno venturo e che esso oggi ancora non è in grado di enumerarli; non si può non provare un sentimento dolorosissimo, e chiedersi come mai la nostra amministrazione sia ancora ordinata così, che il ministro del tesoro non sappia, in genere, non dico centesimi più o centesimi meno, ma dieci milioni più o dieci milioni meno, quali siano gli impegni presi, a termini di legge, per l'esercizio prossimo.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Sonnino.** Questo lo abbiamo letto recentemente in una relazione che tratta degli impegni dello Stato per le strade nazionali e provinciali, ed in altra relativa alle costruzioni ferroviarie.

Ora, dico, voi volete qui buttar tutto sulla Corte dei conti; ed io credo che sia una illusione. La responsabilità vera è del ministro del tesoro, e non serve lo scaricarla sopra altri. Ma non voglio rientrare in una questione generale.

Ringrazio la Giunta dell'opera che si propone specialmente in tutta la parte dei residui; sono pienamente d'accordo con lei, che, pure ammettendo (il che credo un errore) le maggiori spese sul conto dei residui, sia sempre conveniente distinguere i residui secondo gli anni d'origine, sia nelle leggi di maggiori spese, sia a maggior ragione nei consuntivi almeno pel quinquennio precedente; e prendo atto della dichiarazione che fece il ministro del tesoro: che, qualora la Giunta del bilancio, in avvenire, insistesse nel volere una legge speciale per ogni singola maggiore spesa facoltativa, egli consentirebbe a questa richiesta, che è conforme al disposto preciso della legge attuale.

Non ho altro da aggiungere.

Confido che la Giunta seguirà a fare quel che dice di aver fatto già in parte, per quanto non ne abbia fatto cenno nella relazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Dirò due parole soltanto, per osservare all'onorevole Sonnino che il conto dei residui viene diminuendo di anno in anno. Egli poi che è così pratico e studioso dei bilanci, ben sa che in ciascun rendimento di conti vi è la distinzione dei residui per l'anno a cui si riferiscono.

Io ho fatto impiantare a questo scopo nella ragioneria generale una scrittura speciale, affinché si tenessero distinti i movimenti di tutti i residui, che prima andavano confusi; di modo che io posso mettere a disposizione della Camera un conto esattissimo di essi, residuo per residuo, anno per anno, esercizio per esercizio.

Quindi questo *desideratum* dell'onorevole Sonnino è già soddisfatto pel miglioramento dei congegni contabili dell'amministrazione.

L'onorevole Sonnino dice poi che in sostanza, tutto ciò che avviene è colpa del Ministero del Tesoro. È questo il suo gradito ritornello. Ora, per essere giusti, bisogna rammentare i fatti veri.

La legge di contabilità non parlava punto di scritture d'impegni. Io mi accorsi subito di questa dissonanza sin dal 1883, poichè, mentre si era accettato il bilancio di competenza, si era trascurato di regolare la grossa partita degli impegni. E quindi presi l'iniziativa di proporre, nella riforma della legge di contabilità, l'obbligo di tenere le scritture degli impegni. Vede dunque l'onorevole Sonnino, che la questione l'aveva già esaminata io. Naturalmente bisognava organizzare tutte queste scritture, e ciò ho fatto, e ripeto che già ho comunicato il volume delle istruzioni e dei modelli alla Commissione generale del bilancio.

Ma c'è qualche cosa che io non posso fare; ed è di rendere armonico il controllo della Corte dei conti con queste nuove esigenze; per raggiungere questo risultato occorre una legge speciale. E io spero che l'onorevole Sonnino si convincerà che è facile l'accusare, difficile il provare.

Ho detto che io presi l'iniziativa delle scritture degli impegni. Aggiungo che cercherò anche la maniera affinché il controllo della Corte dei conti possa seguire questo movimento nuovo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli.

**Morelli.** Per poter votare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione io debbo domandare uno schiarimento al relatore della Giunta generale.

Egli attribuisce le eccedenze nelle spese autorizzate in bilancio alle irregolarità di funziona-

mento negli organi di riscontro e al fatto di non tenersi nè presso le ragionerie dei vari Ministeri nè presso la Corte de' conti il registro degli impegni.

Io credo che coll'ordine del giorno proposto dalla Giunta si chiede ciò che ora si ha. La legge di contabilità e il regolamento generale di contabilità prescrivono che il ragioniere capo delle amministrazioni centrali, a fine d'ogni mese, debba mandare alla Corte dei conti il riassunto degli impegni, meno per le spese piccole che non arrivano alle due mila lire.

Se l'onorevole relatore crede che tutto questo non si faccia dagli uffizii centrali di ragioneria, e non si tenga calcolo degli impegni dalla Corte dei conti, sarebbe, parmi, il caso di fare un eccitamento agli uffizii di ragioneria e alla Corte stessa. L'onorevole relatore dice anche: bisogna provvedere nel caso che questi impegni siano riscontrati e tenuti in evidenza, affinché la spesa impegnata sia contenuta nei limiti assegnati dal bilancio. Ma domando io: di che cosa non prende annotazione la Corte dei conti? Se si fa un contratto, non può essere eseguito se non dopo la registrazione della Corte dei conti; ugualmente per i decreti. Non c'è atto che porti spesa, e che non sia registrato alla Corte dei conti. Questa prenotazione di contratti, di decreti e di atti di amministrazione non equivale sostanzialmente ad una registrazione degli impegni?

Se l'onorevole relatore vuol dire che con questo sistema della registrazione, la Corte dei conti, dopo che ha presi in nota gli impegni, non ha alcun mezzo per impedire che le amministrazioni si contengano nei limiti assegnati cogli impegni, io non so se dalla Corte dei conti si possa rimediare ai possibili abusi degli Uffici amministrativi, quando autorizzano l'esecuzione di spese tutte in una volta mentre esse devono essere ripartite in più esercizi. Il solo rimedio possibile è di opporsi al pagamento di ciò che eccede lo stanziamento nel bilancio dell'anno.

Io credo che, se assolutamente si vuol prescrivere alla Corte dei conti di prender nota di tutti gli impegni prima ancora che sia fatto il pagamento, coll'obbligarla a tenere un registro d'impegni come lo tengono i capi ragionieri, senza avere riguardo alle registrazioni dei fatti amministrativi, cioè dei contratti, dei decreti, ecc., ecc., allora bisogna stabilire una doppia operazione, alla quale certamente, non bisogna dissimularlo, non basterebbe l'attuale personale ed occorrerebbe una enorme spesa per riorganizzare il servizio diversamente senza portare notevoli vantaggi allo scopo. Si corre dietro a semplificare i servizi, e poi si moltiplicano le ruote dell'amministrazione.

Dissi, che trattandosi di spesa impegnata per più esercizi sulla possibile eccedenza negli stanziamenti annuali non può rimediare la Corte dei conti, e bisogna per necessità acconciarsi a lasciare dei possibili inconvenienti la responsabilità ai ministri.

Quando, a mo' d'esempio, si presenta un contratto d'appalto di una ferrovia che porti una spesa di tre milioni per tre o quattro anni, che cosa accade? Che la Corte dei conti, nel registrare questo contratto, non può limitarsi a prendere esclusivamente l'imputazione al relativo capitolo del bilancio per la parte che concerne l'esercizio, ossia la spesa destinata per quell'anno; ma prende insieme registrazione per tutta intera la somma. E allora il Governo, dopo d'aver ordinato i lavori per la parte assegnata a quell'esercizio, diciamo per un milione, può benissimo ordinare che si continuino i lavori; cosicché viene ad essere realmente impegnato anche l'esercizio futuro. Ed io credo che qui stia l'inconveniente: vale a dire che quando la Corte dei conti ha preso l'impegno per la somma totale, il Governo ha facoltà di regolare i lavori e la spesa. E quindi accade che troviamo fatte certe spese, per dire un esempio, relative alle ferrovie, per le quali si è impegnato non solamente l'anno 1887, ma il 1888, il 1889, e anche il 1890. Perché questo? Perché un contratto, e in genere un appalto che contempla un lavoro di tre o quattro anni, può essere eseguito d'ordine del Governo, senza che la Corte dei conti possa sapere se il prezzo di quei lavori corrisponda alla somma stabilita per quell'anno.

Ripeto, a questi inconvenienti, in parte, si potrebbe riparare coll'assegnare in bilancio la propria dotazione a ciascuna opera; onde la Corte dei conti possa essere in grado di respingere quei mandati di spesa, che rileverà eccessivi sull'impegno preso nell'anno.

Finchè vi sarà un capitolo unico per tutte le opere pubbliche ferroviarie, il lamentato inconveniente sussisterà, sempre che vi concorra l'intendimento del ministro.

Quindi io credo che l'ordine del giorno della Commissione, in quella parte che si riferisce a invocare una legge per obbligare la Corte dei conti a prendere le annotazioni preventive, ossia gli impegni, non proponga nulla di nuovo, perchè anche oggi, ripeto, ciascun ragioniere di ogni amministrazione deve presentare ogni mese questi impegni. E solamente credo sarà utile quella proposta che valga ad impedire al Governo questa facilità di sorpassare gli stanziamenti dell'esercizio in corso e cioè provvedendo che il fondo

stanziato in bilancio sia in forma che non comprenda più opere dello stesso genere in unico capitolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** È una materia, questa, la quale è bene che sia chiarita, perchè non nascano equivoci. Bisogna fare parecchie distinzioni per intenderci. Quando si tratta di contratti, di decreti, di regolamenti che portano spesa, questi sono registrati preventivamente dalla Corte dei conti; ed è naturale che per queste partite la Corte dei conti abbia la scrittura degli impegni. Ma questi non sono tutti gli atti dell'amministrazione che portano impegni. Ben altri ve ne sono i quali non sono trasmessi previamente alla Corte dei conti. Qui è la lacuna.

Citerò, per esempio, l'eccezione che fa la stessa legge organica del 28 agosto 1862 per le spese che non superano le 2000 lire; e di queste eccezioni ve ne sono molte altre. Ma non solamente la Corte dei conti non riceve notizia di tutti gli atti che impegnano spese, e quindi non può avere allo stato attuale delle cose la scrittura degli impegni; ma non li ricevono neanche le ragionerie ministeriali, perchè gli uffici amministrativi non hanno un precetto positivo, una sanzione obbligatoria di assoggettare al visto del ragioniere tutti gli atti che riguardano, per esempio, tramutamenti d'impiegati, ordini d'ispezioni, traslocazioni, e via discorrendo, che impegnano, pur troppo, la spesa del bilancio.

È per evitare appunto quest'inconveniente che coi nuovi ordinamenti della contabilità si è prescritto che si debba tenere la scrittura degli impegni per tutta la spesa; e gli è appunto a questo scopo che ho date quelle istruzioni, di cui ho prima parlato ripetutamente. Ma, vogliate permettermi di ripeterlo anco una volta, queste istruzioni io non le credo sufficienti, se la Corte dei conti non venga obbligata per legge ad avere anche essa quelle scritture.

E poichè mi trovo a parlare, risponderò anche alle parole dell'onorevole Sonnino, e ripetute adesso dall'onorevole Morelli, vale a dire che la Corte dei conti avrà un grande lavoro per attuare questa scrittura. Bisogna, io rispondo, studiare acconci spedienti che ci salvino da siffatto pericolo. E uno può esser questo di stabilire un resoconto mensile degli impegni per certe categorie di spese da inviarsi alla Corte dei conti invece de' singoli atti impegnativi.

Insomma, trattasi di una questione pratica da esaminare, per raggiungere lo scopo di avere la

scrittura positiva degl'impegni, come si addice ad un bilancio di competenza, senza accrescere le ruote dell'amministrazione, e soprattutto senza accrescere la spesa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Buttini, relatore.** Avevo chiesto di parlare unicamente per rispondere ad un'interrogazione dell'onorevole Morelli.

Ma in sostanza la risposta venne già data dall'onorevole ministro delle finanze, il quale ha riconosciuto che, allo stato delle cose, la registrazione degl'impegni presso la Corte dei conti non si tiene nè potrebbe tenersi in modo perfetto e completo per effetto della stessa eccezione contenuta nell'articolo 19 della legge organica sulla istituzione della Corte dei conti.

Dal canto mio soggiungo che non si tratta solamente di ottenere che si tenga materialmente il registro degl'impegni, ma bensì ed essenzialmente che questo registro di impegni lo si debba tenere per tutti gli effetti legali, e che la Corte dei conti sia tenuta a modificare il sistema che ha sinora tenuto nell'esercitare quel controllo a cui è destinata.

**Presidente.** Verremo dunque ai voti. Rileggo l'ordine del giorno presentato dalla Commissione ed accettato dal ministro delle finanze:

“ La Camera invita il Governo a studiare e presentare nella corrente Sessione proposte legislative dirette ad assicurare efficacemente il controllo degli impegni ed informate essenzialmente a questo doppio concetto, che il rendiconto consuntivo possa solo contenere il conto delle entrate e delle spese autorizzate dal Parlamento, e che la Corte dei conti eseguisca il controllo sugli impegni, e non ammetta a pagamento mandati per spese delle quali non abbia registrato e riconosciuto legittimo l'impegno.”

Onorevole relatore, non le pare che invece di “ eseguisca il controllo ” si debba dire “ eseguisca il riscontro degli impegni? ”

**Buttini, relatore.** Mi par lo stesso, presso a poco.

**Presidente.** Pongo a partito quest'ordine del giorno colla modificazione da me proposta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

### Discussione di disegni di legge per maggiori spese sugli esercizi finanziari 1884-85 e 1885-86.

**Presidente.** Passeremo ora alla discussione dei disegni di legge per maggiori spese. Vien primo quello pel Ministero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio 1884-85. Si dia lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, legge.** (V. Stampato n. 9-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione dell'articolo.

“ *Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire 26,000 da aggiungersi al fondo stanziato al capitolo n. 5, *Invenità di tramutamento*, dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1884-85. ”

(È approvato).

Viene ora il progetto per maggiori spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio sull'esercizio 1884-85.

Si dà lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, legge.** (Vedi Stampato n. 23-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla discussione dell'articolo.

“ *Articolo unico.* In aggiunta alle assegnazioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1884-85 sono autorizzate le maggiori spese facoltative esposte per i singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 48,596. 46 in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1884-85;

b) Lire 5,510. 99 in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed anni precedenti. ”

Si dà lettura della tabella che fa parte integrante di quest'articolo di legge.

**Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1884-85  
pel Ministero di agricoltura, industria e commercio.**

Capitoli		Ammontare delle eccedenze	
Numero	Denominazione	su capitoli di spese facoltative	
		in conto competenza 1884-85	in conto residui
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	13,230. »	»
4	Fitto di locali . . . . .	1,303. 47	»
11	Agricoltura - Insegnamento agrario, museo agrario, rappresentanze agrarie, esposizioni e concorsi, miglioramenti e difesa della produzione animale e vegetale, meccanica agraria, studi e classi rurali . . . . .	608. 26	»
14	Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale . . . . .	8,402. 06	»
21	Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale . . . . .	»	0. 20
22	Miniere e cave - Insegnamento minerario - Concorsi e sussidi.	»	574. 99
25	Meteorologia - Retribuzioni, compensi, spese d'ufficio, locali, libri, strumenti e sussidi . . . . .	274. 94	»
30	Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore - Stipendi, assegni, dotazioni, concorsi e sussidi (Spese fisse) . . . . .	155. 81	»
31	Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore - Concorsi, sussidi, incoraggiamenti, medaglie, ispezioni e studi . . . . .	131. 95	»
32	Premi, esposizioni industriali, inchieste, studi, esplorazioni geografiche commerciali, bollettino industriale, proprietà letteraria ed artistica, medaglie, indennità e compensi . . . . .	»	1,815. »
33	Pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Personale . . . . .	»	32. 21
34	Pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Indennità fisse per spese d'ufficio, di estatura e di giro . . . . .	»	112. »
41	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria alle amministrazioni dello Stato . . . . .	24,166. 40	»
48	Sussidi annui agli ex agenti forestali, loro vedove e famiglie necessitose. . . . .	»	176. 59
51	Riparto dei beni comunali demaniali nelle provincie meridionali, subriparto dei terreni ademprivili dell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete . . . . .	233. 57	»
73	Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese di adattamento di mobili ed altre accessorie . . . . .	»	2,800. »
	TOTALE . . . . .	48,596. 46	5,510. 99

Se nessuno chiede di parlare, metto a partito quest'articolo unico, e relativa tabella.

(È approvato).

Ora si procederà alla discussione del disegno di legge: " Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 per il Ministero di grazia, giustizia e culti. "

Si dia lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, ne dà lettura** (Vedi Stampato n. 78-Δ).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla discussione dell'articolo unico.

" *Articolo unico.* In aggiunta alle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per le competenze dell'esercizio finanziario 1885-86 sono autorizzate le maggiori spese esposte per i singoli capitoli nell'annessa tabella, ed ascendenti alla complessiva somma di lire 163,609. 74, delle quali :

L. 142,609. 74 per spese obbligatorie e d'ordine ;  
" 21,000. » per spese facoltative. "

Si dia lettura della tabella che fa parte integrante di questo articolo.

**Quartieri, segretario, legge :**

**Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86 pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.**

Capitoli		Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1885-86	
Numero	Denominazione	su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine	su capitoli di spese facoltative
5	Indennità di tramutamento . . . . .	»	21,000. »
7	Dispacci telegrafici governativi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . .	7,000. »	»
11	Spese di giustizia ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	135,609. 74	»
		142,609. 74	21.000. »

**Presidente.** Coloro i quali approvano l'articolo unico del disegno di legge e la relativa tabella, vogliano alzarsi.

(È approvato).

Procederemo alla discussione del disegno di legge: " Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 per il Ministero di agricoltura, industria e commercio. "

**Quartieri, segretario, dà lettura del disegno di legge** (Vedi Stampato, n. 85-Δ).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede di parlare, si passerà alla discussione dell'articolo unico e relativa tabella.

" *Articolo unico.* In aggiunta alle assegnazioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio per la competenza dell'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese facoltative, esposte nei singoli capitoli nell'annessa tabella, per la somma complessiva di lire 222,669.86. "

**Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio finanziario 1885-86  
pel Ministero di agricoltura, industria e commercio.**

Capitoli		Ammontare delle maggiori spese su capitoli di spese facoltative in conto competenza 1885-86
Numero	Denominazione	
45	Economato generale. — Mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari del Lotto, del Tesoro, delle Gabelle e delle Poste; revisione di altri speciali registri, opere diverse, facchinaggi, compensi per lavori di contabilità e di scritturazione, indennità di missione e di funzioni. . . . .	7,112. 25
46	Economato generale. — Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria alle amministrazioni dello Stato . . . . .	215,557. 61
TOTALE . . . .		222,669. 86

(È approvato).

Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero dell'interno.

**Quartieri, segretario, dà lettura del disegno di legge.** (Vedi Stampato, n. 22-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede di parlare, si passerà alla discussione dell'articolo unico e relativa tabella.

“ *Articolo unico.* In aggiunta alle assegnazioni

del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1884-85, sono autorizzate le maggiori spese esposte nei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 207,800 in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1884-85.

b) Lire 179,466.39 in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed anni precedenti. „

LEGISLATURA XVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1887

**Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1884-85  
pel Ministero dell'interno.**

Capitoli		Ammontare delle eccedenze	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui
2	Ministero — Spese d'ufficio. . . . .	5,500. »	»
8	Indennità di traslocamento agli impiegati . . . . .	15,000. »	5,000. »
9	Ispezioni e missioni amministrative. . . . .	45,000. »	22,000. »
14	Fitto di locali (Archivi di Stato) . . . . .	»	257. 15
15	Manutenzione dei locali e del mobilio (Archivi di Stato). .	4,600. »	»
23	Sorveglianza sulla prostituzione (Personale). . . . .	»	1,909. 24
30	Spese per la sanità interna. . . . .	70,000. »	»
35	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti . . . . .	59,700. »	60,300. »
38	Premi d'ingaggio, debiti di massa, armamento e travesti- mento degli agenti di sicurezza pubblica. . . . .	8,000. »	»
47	Trasporto dei detenuti . . . . .	»	90,000. »
		207,800. »	179,466. 39

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo unico e la relativa tabella.

Coloro i quali l'approvano, vogliono alzarsi.

(È approvato).

Procederemo ora alla discussione del disegno di legge per approvazioni di maggiori spese sull'esercizio finanziario del 1885-86 pel Ministero dell'interno.

Si dia lettura del disegno di legge:

**Quartieri**, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 81-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge.

“ *Articolo unico.* In aggiunta alle assegnazioni del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese esposte nei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

“ a) lire 687,900, delle quali: lire 365,000 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 322,900 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1885-86;

“ b) lire 433,632, delle quali: lire 250,000 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 183,632 per spese facoltative, in aumento ai residui 1884-85 e retro. ”

Si dà lettura della tabella.

**Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86  
pel Ministero dell'interno.**

Capitoli		Ammontare delle maggiori spese			
Numero	Denominazione	Su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		Su capitoli di spese facoltative	
		in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
		2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	»	»
3	Ministero - Fitto e manutenzione dei locali . .	»	»	1,580. »	»
8	Indennità di traslocamento agli impiegati. . .	»	»	38,000. »	7,000. »
9	Ispezioni e missioni amministrative. . . . .	»	»	70,000. »	»
10	Dispacci telegrafici governativi. . . . .	365,000. »	250,000. »	«	»
11	Spese casuali . . . . .	»	»	5,500. »	»
13	Spese d'ufficio. . . . .	»	»	6,000. »	»
25	Sorveglianza sulla prostituzione - Provviste trasporti, indennità, mercedi, gratificazioni, combustibile ed altro . . . . .	»	»	8,000. »	10,000. »
35	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti . . .	»	»	100,000. »	85,000. »
37	Sussidi ad ufficiali, guardie e uscieri di sicurezza pubblica. . . . .	»	»	»	184. »
38	Fremi d'ingaggio, debiti di massa, armamento e travestimento degli agenti di sicurezza pubblica. . . . .	»	»	30,000. »	»
40	Fitto di locali. . . . .	»	»	5,000. »	15,000. »
50	Manutenzione dei fabbricati . . . . .	»	»	»	40,000. »
90	Spese per preparare e disporre l'attuazione del programma del Congresso penitenziario internazionale, che avrà luogo in Roma nel novembre 1885 (legge 23 giugno 1885, n. 3184).	»	»	50,000. »	»
106	Aquila - Ampliamento e sistemazione del carcere giudiziario di Solmona. . . . .	»	»	»	25,000. »
126	Rimborso di fondi sottratti salvi gli effetti del giudizio di responsabilità iniziato contro chi di ragione. . . . .	»	»	»	1,448. »
		365,000. »	250,000. »	322,900. »	183,632. »

Nessun chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo unico e la relativa tabella.

Coloro i quali l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Lunedì, in principio di seduta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questi diversi disegni di legge approvati già per alzata e seduta.

### Risultamento della votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra nell'esercizio 1887-88:

Presenti e votanti . . . . .	237
Maggioranza . . . . .	119
Voti favorevoli . . . . .	167
Voti contrari . . . . .	70

(La Camera approva).

### Proposta del deputato Rubichi sull'ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole Rubichi ha facoltà di parlare.

**Rubichi.** Pregherei la Camera di voler stabilire per lunedì lo svolgimento della proposta di legge, di mia iniziativa, per modificazioni al Codice di procedura civile.

**Presidente.** Onorevole Rubichi, avendo la sua proposta di legge qualche importanza, la pregherei di riservarsi a fare questa domanda quando sia presente il ministro guardasigilli, giacchè, per consuetudine parlamentare il giorno dello svolgimento di una proposta di legge deve esser sempre stabilito dal ministro a cui la proposta stessa si riferisce d'accordo col proponente.

### Discussione del disegno di legge: Controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

**Presidente.** Possiamo ora procedere alla discussione del disegno di legge: Controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

**Magliani, ministro delle finanze.** Accetto.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

(Il segretario Quartieri legge: Vedi Stampato numero 102-A).

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

**Colombo. (Della Commissione)** Avrei alcune osservazioni a fare sopra alcuni articoli di questo disegno di legge ma credo sia meglio di accennarli nella discussione generale.

Il disegno di legge istituisce un collegio di periti il quale giudica in seconda istanza sulle controversie relative alla qualificazione delle merci. È detto poi che il ministro deciderà in conformità o in difformità del voto del collegio dei periti.

Ora, in seno della Commissione, una minoranza sosteneva che il ministro dovesse sempre decidere sulle controversie in conformità del voto del collegio dei periti, e ciò per dare un carattere, direi, più solenne a questa specie di giurisdizione che si stabilisce in una materia, per la quale la Corte di cassazione ha ordinato nel 1883, che non si potessero adire i tribunali ordinari.

Io comprendo perfettamente le ragioni per le quali si vorrebbe riservare al ministro la facoltà di giudicare, anche in difformità del parere del collegio dei periti; e, fino ad un certo punto, sono disposto ad ammettere queste ragioni, delle quali la più persuasiva è quella che sarà raro il caso, in cui il ministro giudicherà in senso non conforme al parere del collegio peritale.

Ma ad onta di queste buone ragioni, io proporrei che si dovesse risolvere la questione nel senso, in cui parve conveniente di risolverla alla minoranza della Commissione; vale a dire che il parere del collegio dei periti abbia ad essere accettato tale quale dal ministro delle finanze.

Un'altra osservazione sul modo di funzionare del collegio peritale vorrei fare, ed è quella che si riferisce all'articolo 7, nel quale è detto che:

« Un delegato del Ministero delle finanze e uno del Ministero di agricoltura, industria e commercio interverranno alle adunanze del collegio per presentare le proprie osservazioni e proposte, con voto puramente consultivo. »

O io m'inganno, o a queste adunanze dovrebbe intervenire anche la parte, o un suo rappresen-

tante, affinché possa anch'essa presentare le osservazioni che, eventualmente, potrebbero farsi contro quelle che venissero mosse dal rappresentante del Ministero.

Si avrebbe, così, una specie di giudizio in contraddittorio, dal quale non potrebbe che emergere più chiara la luce, in merito alla controversia.

Venendo alla formazione del collegio dei periti, non posso che dare un grandissimo valore al principio che è stabilito nella legge: vale a dire, che una metà del collegio dei periti debba essere eletta dalle Camere di commercio. E quanto al modo di formare questa metà, sono perfettamente della opinione espressa nel disegno della Commissione: vale a dire, che, invece di far concorrere a questa elezione tutte le Camere di commercio, se ne facciano concorrere dieci, scelte fra le principali, le più importanti; però, a tale proposito, non posso a meno di rammentarmi come si fa la elezione dei membri del Consiglio superiore della istruzione, dalle Università e dagli Istituti superiori. Quando si tratta di fare una simile elezione, ci troviamo sempre in un gravissimo imbarazzo: in quanto che non c'è mezzo d'intendersi sopra certi nomi, e, per conseguenza, non si può che ricevere, direi, la imbeccata da una parte o dall'altra, dimodochè la elezione non risulta di soddisfazione generale. Nel caso nostro, cosa avverrà quando si tratterà di fare questa elezione?

Le dieci Camere di commercio, le quali, suppongo (essendo le principali) comprendano tutta l'Italia, da un capo all'altro, devono eleggere, insieme, 5 membri pel collegio dei periti; dunque, bisognerà che precedano alla elezione delle intelligenze, per lettera. E queste intelligenze non saranno nè brevi, nè facili, trattandosi di accordarsi sopra cinque nomi, e nomi di persone le più competenti per poter prender parte alle deliberazioni del collegio dei periti.

Dunque la elezione riuscirà molto difficile, e potrà, alle volte, preparare delle sorprese non piacevoli alle Camere di commercio che hanno concorso all'elezione stessa. Ora a me pare che questo modo d'elezione dovrebbe essere determinato o dalla legge, o dal regolamento; a mio modo di vedere troverei conveniente che le dieci Camere di commercio proponessero dapprima una terna di nomi; e poi sopra i trenta nomi così proposti, si procedesse a scrutinio di lista all'elezione definitiva dei cinque membri. Così procedendo, sarebbe facile trovare i cinque nomi che devono rappresentare la Camera di commercio presso il collegio peritale.

Io non so neppure se questa forma sia la migliore, ad ogni modo io mi contenterei soltanto di fare un piccolo emendamento al penultimo articolo, all'articolo 14 del progetto della Commissione.

Invece di dire: "Con regolamento da approvarsi con decreto ministeriale saranno stabilite le norme pel funzionamento del collegio", io direi: "per l'elezione dei cinque membri delle Camere di commercio, e per il funzionamento del collegio."

Il regolamento così potrà stabilire queste norme in modo che il sistema d'elezione sia pratico.

Vengo ora ad un'altra osservazione.

L'articolo 2 dice:

"La spesa delle perizie sarà sostenuta dalle Camere di commercio."

Ora a me pare un po' draconiano il porre a carico delle Camere di commercio queste spese, le quali possono essere, in qualche caso, molto gravi, perchè perizie di questo genere richiedono naturalmente molte volte esperimenti, ed esperimenti costosi. Mi parrebbe dunque equo che queste spese dovessero esser sostenute dalla parte soccombente, sia questa l'importatore o il Governo.

E termino con un'altra considerazione, la quale mi pare non priva d'importanza.

Il disegno di legge stabilisce due sedi, diremo di giurisdizione, vale a dire in prima istanza presso le Camere di commercio, ed in seconda e definitiva istanza presso il Collegio dei periti a cui segue la decisione ministeriale.

Io mi preoccupo di un fatto che può avvenire: è un fatto che ha formato la preoccupazione anche delle varie Commissioni a cui fu deferito l'esame di questo disegno di legge.

Può avvenire per esempio, che a Torino la Camera di commercio decida per qualificare una data merce in un dato senso e a Palermo, la Camera di commercio decida in un senso opposto.

Può avvenire che tanto a Torino, quanto a Palermo, il direttore della dogana e il contribuente si adattino al giudizio di prima istanza, che ha il vantaggio di non far perdere tempo, prevedendo le noie e le lungaggini del secondo giudizio.

Potrebbe dunque avvenire che la stessa merce fosse qualificata diversamente in due diverse località.

Allora uno dei due importatori deve averne un gran nocumento, perchè importerà con molto maggior convenienza colui il quale ottiene di poter introdurre la sua merce con dazio minore.

Mi si dice che questa eventualità è rara in

quanto è impossibile che l'importatore o il direttore di dogana non vogliano reclamare contro la qualificazione inesatta ed ingiusta: io pure ammetto che molte volte succederà questo caso; ma può anche avvenire la diversa qualificazione della merce senza ricorso, e da una parte e dall'altra.

Ora questo inconveniente grave, secondo me, si potrebbe evitare con una semplice aggiunta all'articolo 3. L'articolo 3 stabilisce il diritto di appello al collegio dei periti:

“ Qualora il direttore della dogana o il contribuente non si uniformino al parere della Camera di commercio, potranno, entro 15 giorni dalla comunicazione di quel parere, appellarsi al Ministero delle finanze, al quale la dogana farà pervenire gli atti della controversia e un campione della merce. Il contribuente potrà inviare allo stesso Ministero memorie per iscritto contenenti le sue ragioni. ”

Proporrei dunque di aggiungere questo capoverso all'articolo 3:

“ L'appello al Ministero delle finanze circa la qualificazione di una merce, potrà farsi anche da un contribuente, pel motivo che la stessa merce sia stata diversamente qualificata da due Camere di commercio, senza che vi sia stata opposizione.

“ L'appello deve essere presentato entro un mese dalla decisione che gli ha dato motivo. ”

Se noi ammettiamo la facoltà di appellarsi dopochè da due Camere di commercio sia stata emessa una decisione contraria in merito alla qualificazione di una merce, oltre all'appello stabilito dall'articolo 3, mi pare che si ovierebbe a qualunque inconveniente, o che non si verificerebbe mai il danno dell'ineguale classificazione della merce in punti diversi dello stesso paese. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Picardi, relatore.** Le osservazioni presentate da un collega componente la Commissione, l'onorevole Colombo, riguarderebbero tre o quattro delle disposizioni singole che sono comprese nella legge. La precipua sarebbe quella riflettente le attribuzioni date al collegio dei periti. L'onorevole Colombo sollevò una questione già da molto tempo dibattuta, e la quale ha offerto tema di esami e di meditazione ai componenti la Commissione, per definire se noi dobbiamo scorgere i termini di un vero e semplice giudizio nella contesa doganale, e se il sistema da noi propugnato sia suscettibile di tutte quelle censure, che altra volta sonosi presen-

tate avverso a disegni di legge che questa materia contemplavano.

La Commissione ha ricordato che quante volte un esame di questa natura venne dinnanzi alla Camera, autorevoli oratori sollevarono la loro voce per fare osservare che, colla costituzione di un collegio di periti, si veniva a creare un magistrato di contenzioso amministrativo, che le leggi generali dello Stato avevano creduto conveniente di sopprimere.

Ora, veramente una magistratura di contenzioso amministrativo verrebbe a crearsi tutte le volte che il giudizio del collegio dei periti fosse definitivo. Imperocchè il collegio dei periti giudicando, e vincolando l'azione del Governo, verrebbe ad emettere una sentenza che può essere censurata, e contro la quale non è possibile di reclamare; mentrechè quando la facoltà della risoluzione è stata intieramente riservata al Ministero, questo resterebbe sempre responsabile delle sue determinazioni. Noi non avremo un vero giudizio, ma avremo un atto di Governo, contro il quale si potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato, contro il quale non mancherebbe il sindacato parlamentare, laddove gli interessi della economia nazionale potessero vedersi menomamente feriti.

Era questa la questione che a noi si presentava. E nel proporre la soluzione, abbiamo altresì considerato come la condizione della legislazione attuale non sia diversa. Imperocchè la Camera ricorderà che, dopo pubblicata la legge del 1878, fu la contesa sollevata tanto dinnanzi ai magistrati, che dinnanzi al Parlamento.

Ora la Corte di cassazione ha creduto di dover ritenere che la legge del 1878, trasfusa poscia nel testo unico del 1883, malgrado che avesse dichiarato che il collegio dei periti non dava che un voto semplicemente consultivo, pure in quell'altra disposizione, onde venne stabilito che, dietro il voto consultivo del collegio dei periti, il Ministero avrebbe risolta la controversia, stabilì di doversi riconoscere una vera giurisdizione attribuita al Governo per la qualificazione delle merci, e che, quindi, la risoluzione del Ministero sarebbe stata definitiva, e talmente decisiva che, contro di essa non era lecito di ricorrere al potere giudiziario.

Noi, col proporvi l'accettazione di questa legge, non vi abbiamo proposto di recare alcuna modificazione alla legge vigente, nè al modo onde la giurisprudenza l'ha intesa ed affermata, ma invece verremmo con l'accettazione di essa ad acquistare dei vantaggi che prima ci mancavano, meglio disciplinando il collegio dei periti, ed aggiungendo a vantaggio del commercio novelle garanzie, delle

quali attualmente non gode. Il collegio dei periti, creato con la legge del 1878, era assolutamente abbandonato alla organizzazione che ne aveva fatta il Governo col decreto del 5 agosto 1878, decreto con cui il Governo, comunque limitasse a sè medesimo la facoltà di scegliere i componenti il collegio dei periti in taluni determinati ceti di funzionari pubblici, pure si conservava libero e pieno questo dritto di scelta.

Mentre accettando il presente disegno di legge noi contribuiremo a migliorare la condizione di questo collegio tecnico introducendovi l'elemento elettivo, colle forme che appresso andremo a discutere: chiamando a comporre quel collegio anche i delegati, per così dire, o i rappresentanti delle Camere di commercio, non si può dire che accettando questo disegno di legge noi andiamo indietro. Mi sembra che c'indirizziamo piuttosto in una via di positivo progresso; imperocchè, se il Ministero vedesse respinto il principio fondamentale della legge che sta nella facoltà di risolvere anche contro il parere del Consiglio tecnico, io credo che, sarebbe piuttosto disposto a ritirare il disegno di legge e conservare lo stato attuale: e noi spingendo a ciò il Governo, non avremmo certo fatto e non faremmo gl'interessi del Paese che si vorrebbero dagli oratori che pensano in senso contrario tutelare con garanzie maggiori di quelle che attualmente consentono le leggi vigenti.

Dunque il presente disegno di legge allo stato attuale non reca alcuna innovazione ai principii sostanziali delle leggi anteriori, ma ne modera l'applicazione con grandi benefici per gl'importatori. Se innovazione dovesse recarsi alla parte fondamentale di esso son sicuro che il Governo non l'accetterebbe, e sarebbe più contento di continuare lo *statu quo* colla legge del 1883, e con la interpretazione che alla medesima ripetutamente venne data dalla Corte di cassazione. Anzi io ricordo come una tale questione si era anche sollevata davanti alla Camera nel 1883; e alcuni deputati volevano sostenere che assolutamente dovesse essere non decisivo il parere del collegio dei periti nè definitiva la risoluzione del ministro, sicchè salva dovesse rimanere l'azione da potersi portare davanti al potere giudiziario.

Ma la Commissione per la legge del 1883 prima di proporre alla Camera una soluzione reputò più opportuno attendere le ulteriori pronunziamenti della Corte di cassazione, la quale in epoca posteriore e precisamente nel luglio 1884 di nuovo ebbe ad esaminare il quesito; e nuovamente confermò i principii stabiliti colla sua sentenza del

1883, ritenendo, cioè; che, a base della legge del 1878, il collegio dei periti non dava che un voto semplicemente consultivo; ma che la risoluzione era interamente devoluta al ministro delle finanze, e che la risoluzione del ministro delle finanze sulla qualificazione delle merci sarebbe stata incensurabile innanzi ai magistrati ordinari. Per altro non deve reputarsi eccezionale o poco conveniente agli interessi della nazione questo sistema di risolvere le controversie doganali.

Se noi volessimo attingere ragioni per determinare il nostro voto alla legislazione straniera, noi apprenderemo che, meno nell'Inghilterra, presso tutte le nazioni del continente europeo la risoluzione di queste controversie è devoluta interamente all'autorità governativa, e mai al potere giudiziario.

E veramente è a considerare come le contese le quali si presentano frequentemente sotto la parvenza di una questione puramente individuale in questa ardua materia concernono soventi o quasi sempre interessi generali, capaci a compromettere le sorti di alcuna delle industrie nazionali, o di altre condizioni economiche dello Stato, alle quali deve tenersi fermo lo sguardo nell'occasione di una controversia la quale momentaneamente sorge nell'interesse speciale di un individuo, ma nella sua applicazione potrebbe ferire interessi generali della nazione.

L'esperienza ne dimostra come sventuratamente in Europa si fa una lotta di tariffe che non può essere più deplorabile di quello che è; noi vediamo ogni giorno sorgere contese diplomatiche sull'applicazione e sull'interpretazione delle tariffe tanto generali che convenzionali, perchè si cerca in ogni guisa di eludere la legge e di fare illegittima concorrenza ai prodotti nazionali, con l'introdurre le merci straniere nel territorio del regno senza pagare le tasse d'importazione che devono equilibrare le tasse interne che colpiscono le industrie indigene. Le risoluzioni per classificazione della merce possono esserè provocate dal fatto che, sia con qualche modificazione nella sua sostanza, sia con qualche modificazione nella sua apparenza, si presentino ai confini delle merci con denominazioni simulate per illudere gli agenti doganali e per defraudare la tariffa.

Nella risoluzione di una controversia quindi, tutto che nell'occasione di una questione individuale e privata, si vedano collegate questioni di altissimo interesse nazionale, principalmente nell'interesse di quelle industrie che tuttodì reclamano maggiormente una tutela dalle nostre tariffe.

Per tali considerazioni torna evidente che era ed è indispensabile di lasciare intera la responsabilità del Governo nella risoluzione di queste contese, le quali sotto l'aspetto della contesa privata potrebbero, nella massima parte dei casi, riguardare gli interessi più vitali dell'economia generale del paese, e delle industrie che in esso si svolgono.

Egli è per questo che la Commissione, convinta di non potervi proporre la modificazione della legge precedente, vi propone l'accettazione di questo disegno di legge anche per la ragione che se noi ne avessimo proposta una sostanziale modificazione, certamente il ministro l'avrebbe senza alcuna esitazione ritirato, e ciò ci avrebbe lasciato sotto l'impero del *Collegio dei periti* stabilito con decreto del 5 agosto 1878.

Fu altresì considerato che negando al Governo la facoltà e la responsabilità di risolvere simili controversie in ordine alla qualificazione delle merci, noi esporremo le merci ed i prodotti dell'industria nazionale che vanno all'estero ad avere un trattamento diverso da quello a cui sono sottoposte le merci che entrano nel regno.

Le merci italiane che vanno all'estero, se una controversia doganale sorge, vedranno la controversia risolta non già dal magistrato, ma dal Governo e con criteri riflettenti più gl'interessi nazionali anziché gli interessi individuali.

Vorreste voi dare alle merci estere che vengono in Italia un trattamento diverso e migliore di quello che alle merci italiane viene fatto ai confini degli altri Stati negando la risoluzione delle controversie doganali alle decisioni del Governo?

Io credo che anche questa sia una ragione gravissima per fare accettare il concetto della legge, molto più quando la Commissione ha avuto la cura di introdurre alcune altre disposizioni che sono state dal Governo accettate, e che contribuiscono a temperare, nella esecuzione della legge quelle durezze e quelle asprezze che si sarebbero potute temere.

Perocchè la Commissione è partita da un concetto, che forse potrà essere giudicato arditto, ma non credo che sia inesatto; dal concetto, cioè; che nelle controversie doganali, più che trattarsi di un giudizio propriamente detto, non si tratta invece che della esecuzione di un libero contratto.

Nei rapporti con l'importatore di una merce, sia sotto l'impero di una tariffa generale, sia che il paese si trovi a dover rispettare una tariffa convenzionale, più che nei termini di un giu-

dizio ci ritroviamo negli estremi di una contrattazione.

Nei rapporti con il presentatore di una merce che viene dall'estero, si riscontrano evidentemente i termini di un contratto; termini preesistenti, termini stabiliti da una tariffa, che regola le transazioni internazionali, e per mezzo della quale, chi vuole introdurre nel regno merci che ritira dall'estero, conosce con anticipazione l'imposta, o il dazio d'importazione al quale queste merci sarebbero soggette.

Ma se avviene il caso che si presenti una merce con una denominazione non conosciuta, o una merce sotto il cui nome o sotto la cui apparenza se ne nasconde una, che sia realmente colpita da un dazio più grave: noi avremo una merce che si potrebbe forse dire che non sia compresa nella tariffa e che sia stata assolutamente esentata dal dazio, quando la qualificazione non si facesse affinché, dissipate le innocenti o le fraudolenti dissimulazioni, la realtà si riveli vera e intera.

Ogni questione di qualificazione deve essere decisa con unico criterio, e in forma di massima e di regolamento, non già nell'interesse dell'individuo, ma principalmente nell'interesse dell'economia nazionale, e nell'interesse delle industrie indigene.

Egli è per questo, o signori, che la vostra Commissione ha accettato questo principio, che non trova introdotto ora nella presente legge, ma con la quale lo si riconosce, e se vuolsi lo si conferma; ma nulla si innova allo stato precedente fatto dalla legge, che abbiamo votata nel 1878, e la quale fu ripetutamente applicata ed interpretata dalla Corte di cassazione.

La Commissione appunto perchè noi non eravamo collocati nei termini di un vero giudizio, ma nei termini di un contratto internazionale, ha creduto d'altro canto che non potesse essere lecito al Governo di creare con una risoluzione di controversia una contravvenzione, per poi chiederne la punizione; ed è perciò che fu aggiunta una disposizione, ove è detto: che la risoluzione della controversia potrà stabilire la qualificazione tecnica della merce, però non potrà produrre lo effetto di creare una contravvenzione, e di fare legittimare la punizione di questa contravvenzione; tranne nel caso che resulti evidente, che, l'importatore della merce, sotto un'apparenza diversa dalla realtà, abbia tentato di consumare una frode a danno dello Stato.

Nè fu questo solo il temperamento che aggiunse la Commissione, sempre rassegnandosi al

concetto che crede informatore della legge, ma ne aggiunse un altro; la facoltà, cioè, di poter riesportare la mercanzia, a quel negoziante a cui la risoluzione della controversia avrebbe fatta una posizione, poco corrispondente ai suoi interessi; facoltà che non aveva, perchè per i regolamenti doganali, fatta una volta la dichiarazione e cominciata la visita, non era più permesso di mutare la destinazione della merce. Ora invece, con la disposizione che la Commissione ha aggiunta e che il Ministero ha accettata, si permette la riesportazione della mercanzia anche dopo fatta la verifica, quando al negoziante non convenga di importarla, con il dazio che alla mercanzia si verrebbe ad addossare in esito alla risoluzione della controversia.

E se pure questo negoziante non volesse esporsi al danno evidente, che egli, nel caso di esportazione, sarebbe obbligato a sopportare, perdendo la spesa di trasporto che aveva già erogata, per far giungere la merce in Italia, avrebbe un mezzo poco costoso per poter fare l'esperimento del dazio da cui la merce andrebbe colpita; perchè potrebbe egli, con anticipazione, rimettere i campioni della merce alla Camera di commercio e sollevare sui campioni la controversia, di cui chiederebbe la risoluzione. Quindi la legge migliora sensibilmente le condizioni, alle quali il commercio nelle piazze d'Italia si trova attualmente esposto sotto il governo della legge del 1878.

Questo mi pare più che sufficiente per rispondere all'obiezione principale, che ha mosso l'onorevole Colombo.

Egli avrebbe altresì osservato come, per la composizione del collegio dei periti, ci sia nella legge qualche lacuna; perocchè si deferisce a dieci Camere di commercio, quelle nella cui giurisdizione si trovino le dogane e le industrie più importanti, la facoltà di scegliere i membri del collegio dei periti, ma però non sono definiti i modi come compiere questa elezione.

La Commissione aveva creduto di aver provveduto anche a questa lacuna, introducendo un articolo col quale era autorizzato il Governo di regolare e sistemare con decreto, l'attuazione e le funzioni del collegio dei periti.

Però, a nome della Commissione, facendomi interprete del pensiero dei colleghi assenti, io dichiaro di accettare l'aggiunta, che ha proposto l'onorevole Colombo all'articolo 14 cioè che si dica: " con regolamento da approvarsi con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per

la nomina dei componenti scelti dalle Camere di commercio e per il funzionamento, ecc.

Non credo che sia difficile raggiungere questo intento, perchè abbiamo altre istituzioni, nelle quali intervengono dei membri elettivi, la cui nomina offre le stesse difficoltà, cui accennava l'onorevole Colombo.

Queste medesime difficoltà noi incontriamo e vediamo senza lamentanze superate nella composizione del Consiglio superiore di pubblica istruzione, per il quale sono tutte le Università del regno, che concorrono a nominare alcuni dei componenti di esso; eppure l'elettorato funziona e funziona regolarmente.

La Commissione non è entrata in questi dettagli, perchè ne lasciava la soluzione al Governo il quale deve, con decreto reale, determinare il modo di procedere per la costituzione, per le funzioni del collegio dei periti scelti in parte dalle Camere di commercio e in parte dal Governo.

Si faceva poi un'altra osservazione dall'onorevole Colombo sulle spese di perizia che si mettono a carico delle Camere di commercio. Signori, io convengo che questa risoluzione che noi abbiamo proposta non sia rigorosamente giusta, e noi potevamo proporvela solamente come un temperamento d'interesse generale in una materia che non vi offre i termini di un vero giudizio, e nella quale le Camere di commercio che danno il parere sono nell'impossibilità di trovare chi sarà il soccombente, perchè su questo non sono chiamate a decidere col loro parere le Camere di commercio, nè il collegio dei periti. È una difficoltà assolutamente insuperabile. Lo comprendo che si poteva scrivere che le spese dovranno gravare a carico del soccombente, ed allora era lo stesso che deferire al ministro delle finanze lo stabilire chi sia il soccombente, perchè se le Camere di commercio non danno che un semplice parere; e se volessimo e potessimo dire che danno un parere in primo grado di giurisdizione, dovremmo in pari tempo ricordare che il loro parere potrebbe essere revocato, e non sarebbe punto efficace.

Abbiamo invece voluto seguire un concetto di equità, quello stesso fino a oggi seguito per le spese del collegio dei periti presso il Ministero. Essendo questa legge ispirata, a nostro avviso, più che agl'interessi particolari degl'importatori, agl'interessi generali del commercio, abbiamo creduto di potere applicare a questo primo grado d'esame quei medesimi principii che sono anche applicati al collegio peritale centrale: perchè in tutti i giudizi che accetta il collegio peritale centrale, il collegio

creato dal ministro e dalla Camera di commercio, hanno visto le signorie loro che, spese di sorta a carico dei contribuenti non si mettono; e perchè non si parla, nè potrebbe parlarsi di soccombenti: e perchè non si riscontrano i termini propri di un vero giudizio.

Sono spese che nell'interesse generale del commercio, dell'industria e della economia del paese, lo Stato assume di tollerare, per quanto si opera dal collegio centrale. Ora seguendo questa medesima norma si è creduto di dover accettare il medesimo temperamento per le Camere di commercio per le controversie che sorgono nelle dogane della rispettiva giurisdizione, senza timore di mettere a carico delle Camere di commercio un grave onere; perchè noi sappiamo da una statistica che ci ha fornito il Ministero nella sua relazione, come questi esami non siano poi stati molto numerosi, e tanti che divisi in 72 Camere di commercio ci debbano molto impen- sieri per la spesa.

Nel 1885 in tutta Italia non furono date dal collegio consultivo dei periti che 996 risoluzioni. Dividete queste 996 risoluzioni fra le diverse Camere di commercio del regno che sono, se non erro, oltre le 70, e vi convincerete che esse non hanno a risolvere centinaia di controversie in ciascun anno. Nè tutte le controversie poi che si vengono a risolvere richiedono esami che costano. Ordinariamente non richiedono che giudizi facili a formarsi con la semplice ispezione che fa l'industriale per vedere a mo' d'esempio se, la merce che si presenta sia composta o di sola lana e di lana e cotone, se sia composta (è la celebre questione) di lana pottinata o di lana cardata. Sono perizie che si fanno con una semplice ed accurata osservazione, e adoperando spessissimo delle semplici lenti d'ingrandimento.

Le perizie che richiedono analisi minute sono le più rare.

E difficilmente perizie di questo genere potrebbero essere eseguite localmente da Camere di commercio per difetto sia di laboratori, sia degli istrumenti di precisione indispensabili per le analisi quantitative. Se le Camere di commercio non volessero assumere queste spese, esse verrebbero a ledere in qualche modo il commercio locale del loro paese.

È una facilità che si dà ai commercianti col decentramento della risoluzione di tali questioni. La creazione di questo primo esame sommario, è una garanzia per i commercianti, perchè con la loro assistenza, con le indicazioni che essi saranno per dare, si cominci l'istruzione. Se vo-

leste secondare gl'interessi della finanza, questa sarebbe pronta a rinunciare a questa ingerenza che le ritarda e intorbida il cammino; e la desiderata garanzia verrebbe ad esser perduta.

E difatti prima non c'era. Dunque se nell'interesse generale, la Camera di commercio, nella cui giurisdizione le mercanzie si presentano, può qualche volta incontrare una piccola spesa, deve sopportarla per quella stessa ragione per cui le spese maggiori nell'interesse di tutto il paese l'incontra lo Stato quando si tratta di pareri consultivi che debba dare il collegio centrale dei periti. Non parve alla Commissione che fosse poco giustificabile la proposta di mettere a carico delle Camere di commercio anche questa spesa lievissima, e spesso insignificante, e non a carico della parte; anche il decidere definitivamente se la soccombenza sia piuttosto dal lato dell'importatore o dal lato della dogana dipende dalla risoluzione definitiva del ministro.

Dunque sotto questo rapporto mi sembra altresì di avere giustificato il modo di pensare della Commissione; e io son sicuro che il Governo non tenga a questo primo stadio di esame...

**Magliani**, *ministro delle finanze*. Non ci tengo.

**Picardi**. ... e questo io lo desumo anche da ciò: che il Ministero presentò nel 1884 un disegno di legge, in cui questo esame, devoluto alle Camere di commercio non era proposto, e fu aggiunto dalla Commissione parlamentare che riferì su quel disegno di legge; nel 1887, il Ministero attuale non fece che presentare quel disegno di legge che era stato modificato dalla Commissione, la quale, per aumentare le garanzie offerte al commercio, aveva creduto di aggiungere questo primo stadio preparatorio, o se vuol così definirsi questo tentativo di conciliazione.

Il parere delle Camere di commercio finalmente non potrebbe, secondo la maggioranza della Commissione, recare l'inconveniente accennato dall'onorevole Colombo. Egli diceva: si vuole attribuire la risoluzione definitiva delle controversie doganali al Governo, come atto di autorità per impedire l'inconveniente gravissimo di avere risoluzioni parziali, anzichè risoluzioni generali; perchè, se noi ammettessimo che il parere dei periti fosse decisivo, oppure che queste controversie fossero risolte dal potere giudiziario, ne avverrebbe l'inconveniente che per la identica questione in un sito potrebbe giudicarsi in senso più mite, mentre in un altro, potrebbe giudicarsi in un senso più severo. Così avremmo nelle diverse dogane del regno una giurisprudenza diversa, e, per effetto

di questa diversità di giurisprudenza, il commercio vedrebbe artificialmente spostate le sue correnti, perchè, quando si sapesse che per la dogana di Napoli si entra a condizioni migliori che per la dogana di Genova, il commercio accorrerebbe piuttosto alla dogana di Napoli, fuggendo da quella di Genova.

Ora, questo inconveniente, che la Commissione ha rilevato, e che fu una delle ragioni che fecero accettare il sistema proposto dal Governo, votato dalla Camera nel 1878 e propugnato alla Corte di cassazione, diceva l'onorevole Colombo, verrebbe ad incontrarsi nuovamente, quando il parere delle Camere di commercio, nelle singole questioni, venisse accettato tanto dalla dogana quanto dal contribuente; perchè avverrebbe che in una dogana potrebbe accettarsi un'interpretazione diversa da quella che si accetta in un'altra.

Ora è manifesto che la risoluzione che verrebbe a risultare da questo accordo, non presenta i pericoli temuti dall'onorevole Colombo; perciocchè quando il contribuente che invoca il parere della Camera di commercio e la dogana riescono a mettersi d'accordo, noi non avremo che un contratto fatto dal contribuente individualmente che non costituisce veramente una risoluzione di controversia, la quale possa e debba servire di norma generale. Per altro questo caso che teoricamente può immaginarsi, praticamente mi sembra che sia difficile ad avvenire, ed impossibile a rimanere permanente: perciocchè non è possibile che rimanga, per qualche tempo inosservato all'autorità superiore, la cui attenzione non tarderebbe ad essere destata anche dai reclami dei commercianti solleciti e diligenti nel dimandare la parificazione doganale coi benefici concessi ai più favoriti.

E veramente, quando un interesse economico e commerciale ad alcuna controversia viene collegato, sia interesse finanziario, sia interesse industriale ed economico, allora non è possibile che una condizione anormale si formi, sia per la trascuranza, sia per la ignoranza di una autorità locale; in quanto che il Governo che sopra tutti i fatti d'importazione sorveglia, e sorveglia attentamente, non tanto per gli interessi finanziari, quanto per gli interessi economici, ove quella massima non possa nello interesse generale del paese accettarsi, solleverebbe o farebbe sollevare le controversie, e l'inconveniente che, quando noi ci trovassimo veramente nei termini di un vero giudizio, potrebbe restare, come accennava l'onorevole Colombo, sarà delegato dalla risoluzione ministeriale: la quale non tarderebbe a venire a risol-

vere la controversia con un criterio generale e di massima, che imperi su tutte le dogane del regno.

E questa sarebbe altresì una novella considerazione che c'impone di accettare la conservazione delle leggi precedenti, perciocchè vi ha questa sostanziale differenza tra le precauzioni che provengono dal potere giudiziario in esito ad un formale giudizio e gli atti di autorità: cioè che le risoluzioni del potere giudiziario, siano anche pronunziate dalla Corte di cassazione, sono sempre risoluzioni che riguardano le contese di coloro che hanno contestato le liti, ma che non risolvono principii di massima; mentre le deliberazioni del Governo sono risoluzioni regolamentarie di massima, che contemporaneamente, devono avere il loro impero in tutto il territorio del regno.

Egli è anche per questo che vi proponiamo di accettare il disegno di legge che con le altre modificazioni proposte dalla Giunta, e accettate dal Governo noi vi abbiamo presentato: ciò non toglie che la Commissione possa o voglia accettare quegli emendamenti che potranno essere suggeriti senza che la sostanza del disegno di legge sia alterata. Tale è l'emendamento suggerito dall'onorevole Colombo, e che noi saremo lieti di accettare. (*Bene!*)

**Presidente.** Se non ci sono opposizioni, potremo rimandare a lunedì il seguito di questa discussione. (*Sì! sì!*)

### Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Arcoleo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Arcoleo.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno allo stato di previsione del bilancio di pubblica istruzione per l'anno 1887-88; e due relazioni su spese maggiori, una per l'anno 1884-85, l'altro per l'anno 1885-86.

**Presidente.** Questa relazione, sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Gandolfi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Gandolfi.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge per il passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici, a quello della marina.

**Presidente.** Questa relazione, sarà stampata e distribuita.

### Annunzio di una domanda d'interrogazione.

**Presidente.** Debbo ora comunicare la seguente domanda d'interrogazione:

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onore-

vole ministro delle finanze circa l'attivazione del nuovo censo nella provincia di Milano.

“ Pavesi, Mussi, Cagnola, Marcora. ”

Prego l'onorevole ministro delle finanze di voler dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa domanda d'interrogazione.

**Magliani, ministro delle finanze.** Sarei pronto a rispondere anche subito, poichè non dovrei che ripetere ciò che dichiarai altra volta alla Camera, vale a dire che alla fine di quest'anno sarà certamente attivato il nuovo censo.

Se gli onorevoli interroganti si contentano di questo, potrebbero prendere atto della mia dichiarazione.

Altrimenti son disposto a rispondere subito.

**Pavesi.** Domando di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Pavesi ha facoltà di parlare.

**Pavesi.** Ringrazio vivamente l'onorevole ministro delle finanze, prendo atto della sua dichiarazione, e rinunzio alla interrogazione.

**Presidente.** Così resta esaurita l'interrogazione dell'onorevole Pavesi.

La seduta termina alle ore 6,55.

*Ordine del giorno della tornata di lunedì.*

1. Votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione della spesa per il bilancio della marina nell'esercizio 1887-88 e sui disegni di legge seguenti: Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero di grazia, giustizia e culti; — Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio; — Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1885-86 pel Ministero di grazia, giustizia e culti; — Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio; — Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero dell'interno; — Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero dell'interno.

2. Verificazione di poteri (Elezioni nei collegi II e III di Genova, III di Alessandria, I di Cuneo, I di Brescia, di Caltanissetta, IV di Firenze e I di Venezia).

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze nell'esercizio 1887-88. (88)

4. Seguito della discussione del disegno di legge: Controversie doganali e convalidazioni del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (102)

5. Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti di ufficiale d'ordine presso le diverse amministrazioni dello Stato. (163)

6. Ampliamento del servizio ippico. (142)

7. Modificazioni al regolamento della Camera. (Numero XIX bis e XIX quater)

8. Modificazioni alla tariffa doganale e altri provvedimenti finanziari. (165-A)

9. Modificazioni ad alcuni dazi ed altri provvedimenti finanziari. (Modificazioni alla legge sul registro e bollo). (165-B)

10. Riforma della tariffa doganale. (137)

11. Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono. (154)

12. Pareggiamento delle Università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'articolo 2, lett. A, della legge 31 luglio 1862, n. 719. (110)

13. Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari. — Esecuzione dei lavori in economia con l'opera dei condannati. (172)

14. Approvazione di variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanopoli. (190)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).